

Legge regionale 7 febbraio 2017, n. 1.

Revisione della disciplina regionale in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina delle attività di volo in zone di montagna. Modifiche della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2.

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Sostituzione del titolo della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)

1. Il titolo della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica) è sostituito dal seguente: "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna".

Art. 2.

(Modifiche dell'articolo 1 della l.r. 2/2009)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

"1. La Regione Piemonte, con la presente legge, nell'ambito dei principi contenuti nella legislazione nazionale vigente in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, disciplina la gestione e la fruizione in sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano, la sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo e le attività ludico-sportive e ricreative invernali o estive."

2. Al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 2/2009, dopo le parole "aree sciabili" sono inserite le seguenti: "e di sviluppo montano".

Art. 3.

(Modifica dell'articolo 2 della l.r. 2/2009)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

"1. La presente legge, al fine di riqualificare e razionalizzare le aree sciabili e di sviluppo montano ed assicurarne adeguate condizioni di agibilità nonché di garantire la salvaguardia ambientale e paesaggistica e la riduzione del consumo del suolo, disciplina il riconoscimento, la realizzazione, le modificazioni e l'esercizio delle aree sciabili e di sviluppo montano, con particolare riguardo all'aspetto della sicurezza nella pratica non agonistica dello sci di discesa e dello sci di fondo e allo sviluppo delle attività economiche nelle località montane."

Art. 4.

(Sostituzione della rubrica del capo II del titolo I della l.r. 2/2009)

1. La rubrica del capo II del titolo I della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente: "INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SCIABILI E DI SVILUPPO MONTANO".

Art. 5.

(Modifiche dell'articolo 4 della l.r. 2/2009)

1. La rubrica dell'articolo 4 della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente: "Definizione delle aree sciabili e di sviluppo montano e delle piste da sci".

2. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

"1. Sono definite aree sciabili e di sviluppo montano, ai sensi della normativa vigente, tutte le superfici innevate, anche attraverso la produzione di neve programmata, anche non battute, ad uso pubblico e comprendenti piste, snowpark, impianti di risalita e di innevamento, ivi comprese tutte le infrastrutture ad esse collegate sia aeree che interrate, nonché accessori e pertinenze diverse, abitualmente riservate alla pratica degli sport invernali sulla neve, quali lo sci nelle sue varie articolazioni, la tavola da neve "snowboard", lo sci da fondo, la slitta e lo slittino ed altri eventuali sport da neve. Fanno parte delle aree sciabili e di sviluppo montano gli impianti ludico-sportivi e ricreativi tipicamente montani, aventi utilizzo invernale ed estivo, teleferiche, slitte guidate e percorsi naturalistici attrezzati."

3. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 2/2009, dopo le parole "aree sciabili" sono inserite le seguenti: "e di sviluppo montano".

4. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 2/2009, le parole "nell'area sciabile attrezzata" sono sostituite dalle seguenti: "nell'area sciabile e di sviluppo montano attrezzata".

Art. 6.

(Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 2/2009)

1. L'articolo 5 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 5. (Individuazione e variazione delle aree sciabili e di sviluppo montano)

1. I comuni, ai fini dell'individuazione e della variazione di cui all'articolo 2, comma 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), entro il 31 dicembre 2018, propongono con propria deliberazione alla Regione, in coerenza con la pianificazione regionale:

a) le aree sciabili e di sviluppo montano già attrezzate e quelle eventualmente interessate da interventi di ristrutturazione o di riordino;

b) le aree sciabili e di sviluppo montano parzialmente attrezzate, destinate ad interventi di potenziamento e di completamento delle piste esistenti e delle infrastrutture connesse;

c) le nuove aree sciabili e di sviluppo montano;

d) le zone nelle quali sia possibile la realizzazione dei bacini idrici necessari per l'innevamento programmato;

e) le variazioni delle aree sciabili e di sviluppo montano precedentemente individuate;

f) le aree destinate, durante il periodo estivo, alla pratica di attività ludico-sportive e ricreative.

2. La deliberazione di cui al comma 1 è trasmessa alla Regione, che approva l'individuazione delle aree sciabili e di sviluppo montano con deliberazione della Giunta regionale entro centocinquanta giorni dalla trasmissione. Trascorso tale termine, l'individuazione e variazione delle aree sciabili si intende approvata."

Art. 7.

(Inserimento dell'articolo 5 bis nella l.r. 2/2009)

1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 2/2009 è inserito il seguente:

"Art. 5 bis. (Pianificazione degli interventi urbanistici nelle aree sciabili e di sviluppo montano)

1. I comuni, nel rispetto delle leggi regionali vigenti, contestualmente alla deliberazione di cui all'articolo 5, comma 1, avviano il procedimento di adeguamento del Piano regolatore generale comunale (PRGC) ai sensi dell'articolo 17, comma 5 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo).

2. Nelle aree sciabili e di sviluppo montano il PRGC impone le limitazioni all'edificazione e all'uso del suolo necessarie e fissa le relative modalità d'intervento, consentendo esclusivamente:

- a) la ristrutturazione degli edifici esistenti con eventuale cambio di destinazione d'uso;
- b) limitati ampliamenti degli edifici esistenti;
- c) nuove edificazioni con finalità necessarie all'esercizio delle attività agricole o dell'attività sciistica;
- d) la realizzazione di pubblici esercizi necessari alla pratica degli sport montani invernali o estivi.

3. Ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza, fatte salve le disposizioni più restrittive imposte dal PRGC, non è consentito realizzare recinzioni fisse e piantumazioni né effettuare nuove edificazioni ad una distanza inferiore a venti metri dal confine esterno su entrambi i lati degli impianti di risalita, nel rispetto dei franchi minimi laterali previsti dal decreto del Direttore generale per il trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 novembre 2012, n. 337 (Disposizioni e prescrizioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone. Armonizzazione delle norme e delle procedure con il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, di attuazione della direttiva europea 2000/9/CE), delle attrezzature complementari e delle piste di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g).

4. Nelle fasce di rispetto di cui al comma 3 è consentita la ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti ed il loro eventuale ampliamento, avente un volume non superiore al 20 per cento del volume esistente, da realizzarsi sul lato opposto a quello della pista o dell'infrastruttura, o sopraelevando, nel rispetto del filo di fabbricazione, il fabbricato esistente. In ogni caso, le ristrutturazioni e gli ampliamenti sono realizzati in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti previsti all'articolo 9 all'interno degli ambienti abitativi. All'interno delle fasce di rispetto di cui al presente comma è consentito realizzare infrastrutture, accessori e pertinenze diverse di cui all'articolo 4, comma 1.

5. Nelle aree comprese nelle fasce di rispetto di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 9 della l.r. 56/1977.

6. Nell'applicazione delle disposizioni dei commi 2, 3, 4 e 5 sono comunque rispettati e mantenuti i requisiti di sicurezza per la gestione delle piste all'interno dell'area sciabile e di sviluppo montano.

7. Sui terreni gravati da uso civico, ricompresi nelle aree sciabili e di sviluppo montano, l'esercizio del relativo diritto è comunque assicurato agli aventi titolo nel periodo dell'anno durante il quale non viene praticata l'attività invernale ed estiva subordinatamente a quanto previsto dall'articolo 21, comma 6.

8. Il PRGC, nel rispetto della normativa paesaggistica, idrogeologica e sismica, può prevedere, al fine dello sviluppo delle aree sciabili e di sviluppo montano, la riqualificazione a fini turistico-ricettivi dei fabbricati anche funiviari di cui all'articolo 4, comma 1 dismessi e la loro volumetria può essere recuperata a destinazione turistico-ricettiva attraverso idonei strumenti urbanistici e può anche essere rilocalizzata nella misura dell'80 per cento in aree idonee già compromesse o a completamento del tessuto urbanizzato. In tali casi, ai fabbricati oggetto di riqualificazione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 6 della l.r. n. 74/1989. In caso di rilocalizzazione, anche ai fini della parificazione del consumo di suolo, il fabbricato originario e tutti gli impianti connessi devono essere preventivamente demoliti, ripristinando completamente l'area dal punto di vista paesaggistico e ambientale.”.

Art. 8.

(Modifica dell'articolo 6 della l.r. 2/2009)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

“1. Le piste di discesa e di fondo sono classificate sulla base di criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei termini indicati all'articolo 7, commi 2 e 3.”.

Art. 9.

(Modifica dell'articolo 7 della l.r. 2/2009)

1. Il comma 5 dell'articolo 7 della l.r. n. 2/2009 è sostituito dal seguente:

“5. La presentazione della domanda di classificazione costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti di cui ai successivi articoli, anche se il comune di riferimento non ha provveduto all'individuazione dell'area sciabile e di sviluppo montano ai sensi dell'articolo 5.”.

Art. 10.

(Modifiche dell'articolo 8 della l.r. 2/2009)

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

“b) corografie dello stato di fatto, in scala non minore di 1:10000, che mettono in evidenza l'area sciabile e di sviluppo montano, ove già individuata, con indicazione del complesso delle piste e degli impianti esistenti e dei servizi ad essi funzionali, la viabilità di accesso all'area e le strade di servizio estive e invernali;”.

2. Alla fine del numero 3) della lettera e) del comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 2/2009 sono aggiunte le parole: “e di sviluppo montano”.

3. Alla fine della lettera h) del comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 2/2009 sono aggiunte le parole: “e di sviluppo montano”.

Art. 11.

(Modifiche dell'articolo 10 della l.r. 2/2009)

1. All'alinea del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 2/2009, dopo le parole “Nell'elenco regionale delle piste” sono inserite le seguenti: “, consultabile telematicamente,”.

Art. 12.

(Modifiche dell'articolo 11 della l.r. 2/2009)

1. La rubrica dell'articolo 11 della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente: “Commissione tecnico-consultiva per la classificazione delle piste”.

2. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

“1. È istituita la Commissione tecnico-consultiva per la classificazione delle piste, quale organo tecnico dell'amministrazione regionale in materia.”.

3. La lettera h) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente:

“h) un rappresentante delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative presenti nella Regione e firmatarie del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il trasporto a fune o dei contratti collettivi territoriali, ove presenti;”.

4. Al comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 2/2009, dopo le parole “La Commissione esprime parere” sono inserite le seguenti: “vincolante e”.

5. Dopo il comma 6 dell'articolo 11 della l.r. 2/2009 è inserito il seguente:

“6. bis. La Commissione, alla chiusura dei lavori, redige il verbale delle sedute.”.

Art. 13.

(Modifiche dell'articolo 12 della l.r. 2/2009)

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente:

“b) i comuni che eseguono opere al di fuori della propria competenza territoriale previa delega, le associazioni dei comuni e le unioni montane;”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 2/2009 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Non si applicano le disposizioni relative al rilascio del permesso di costruire se le opere di cui al comma 1 vengono eseguite dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).”.

Art. 14.

(Modifica dell'articolo 13 della l.r. 2/2009)

1. Al comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 2/2009, dopo la parola "ambientali," è inserita la seguente: "ecologici,".

Art. 15.

(Modifiche dell'articolo 14 della l.r. 2/2009)

1. La rubrica dell'articolo 14 della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente: "Procedimento per l'imposizione della servitù di area sciabile e di sviluppo montano".

2. Il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

"1. L'individuazione delle aree sciabili e di sviluppo montano, comprendenti le piste ed i relativi impianti di innevamento e di risalita, con i loro accessori e pertinenze, nonché gli impianti ludico-sportivi e ricreativi tipicamente montani, aventi utilizzo invernale ed estivo, teleferiche, slitte guidate e percorsi naturalistici attrezzati, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza della medesima opera, ai sensi dell'articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e costituisce titolo per la costituzione volontaria o coattiva di servitù connesse alla costruzione e gestione di tali impianti, fatto salvo il pagamento della relativa indennità. Per la costituzione coattiva di servitù di aree sciabili e di sviluppo montano e di impianti di risalita è dovuta esclusivamente un'indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio, limitatamente al periodo di utilizzo, tenuto conto delle eventuali migliorie apportate al fondo; non si presume alcuna indennità per le servitù che possono essere conservate senza danno o senza grave incomodo del fondo servente. La dichiarazione di pubblica utilità consente altresì l'applicazione delle procedure di esproprio secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità); i gestori delle aree sciabili e di sviluppo montano, nonché i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2 sono pertanto titolati all'espletamento di tutte le iniziative ed attività necessarie per portare a compimento tali procedure."

3. Al comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 2/2009, dopo le parole "area sciabile" sono inserite le seguenti: "e di sviluppo montano".

Art. 16.

(Modifiche dell'articolo 15 della l.r. 2/2009)

1. La rubrica dell'articolo 15 della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente: "Facoltà inerenti alla servitù di area sciabile e di sviluppo montano".

2. L'alinea del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente:

"1. La servitù coattiva di aree sciabili e di sviluppo montano conferisce le seguenti facoltà:".

3. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente:

"h) realizzare, mantenere in efficienza e custodire impianti di risalita, pertinenze e accessori, impianti ludico-sportivi e ricreativi tipicamente montani aventi utilizzo invernale ed estivo, teleferiche, slitte guidate e percorsi naturalistici attrezzati, linee aeree e interrato connesse e funzionali all'utilizzo dell'area;".

4. La lettera o) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente:

"o) eseguire e mantenere ogni necessaria opera per la realizzazione e la manutenzione di sentieri pedonali, slitte guidate, percorsi naturalistici attrezzati e tracciati adibiti alle attività ludico-sportive e ricreative all'interno delle aree di utilizzo estivo;".

5. Dopo la lettera p) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 2/2009 è aggiunta la seguente:

"p bis) realizzare, mantenere in efficienza, custodire e gestire sistemi di illuminazione notturna degli impianti di risalita e delle piste da sci di cui all'articolo 4, commi 1 e 2 e delle relative pertinenze ed accessori."

6. Al comma 4 dell'articolo 15 della l.r. 2/2009, dopo le parole "area sciabile" sono inserite le seguenti: "e di sviluppo montano".

7. Dopo il comma 4 dell'articolo 15 della l.r. 2/2009 è aggiunto il seguente:

"4 bis. La Regione promuove e autorizza la realizzazione dei bacini di accumulo idrico di cui al comma 1, lettera g), comprese le relative opere accessorie e pertinenze e, in particolare, la realizzazione di invasi a cielo aperto, in considerazione della loro funzione e pubblica utilità ai fini agricoli, turistici e di antincendio."

Art. 17.

(Sostituzione della rubrica del capo IV del titolo I della l.r. 2/2009)

1. La rubrica del capo IV del titolo I della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente: "NORME DISCIPLINANTI LA GESTIONE DELLE PISTE E LE ATTIVITA' DI VOLO IN ZONE DI MONTAGNA".

Art. 18.

(Modifiche dell'articolo 18 della l.r. 2/2009)

1. Dopo la lettera i) del comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 2/2009 è inserita la seguente:

"i bis) comunicare all'utente l'obbligo del possesso della copertura assicurativa, di cui all'articolo 32, comma 14 bis;"

2. Dopo la lettera k) del comma 3 dell'articolo 18 della l.r. n. 2/2009 è aggiunta la seguente:

"k bis) dismettere temporaneamente dall'esercizio, anche a fronte di corrispettivo economico a suo favore, piste, impianti, percorsi e quant'altro necessario per l'organizzazione di eventi particolari turistico-sportivi, anche notturni, a cura di soggetti terzi; in questo caso e per tutta la durata della dismissione, il cui termine deve essere formalmente prestabilito, ogni responsabilità facente capo al gestore e al direttore delle piste è trasferita in capo all'organizzatore dell'evento stesso."

3. Il comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

"4. Gli interventi necessari ai fini dell'aumento della sicurezza, se effettuati all'interno e in prossimità dei bordi delle piste classificate, costituiscono intervento manutentivo e non necessitano della procedura di cui all'articolo 13, fatta salva l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica se l'intervento ricade in ambito di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e non rientra tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs. medesimo o dell'articolo 3, comma 3 della legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), nonché fatto salvo il rispetto delle misure di tutela e conservazione della biodiversità e delle procedure della valutazione di incidenza di cui all'articolo 43 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), laddove necessaria."

Art. 19.

(Modifiche dell'articolo 20 della l.r. 2/2009)

1. Il comma 2 bis dell'articolo 20 della l.r. 2/2009 è così modificato:

a) dopo le parole "vengono riconosciute le abilitazioni" sono inserite le seguenti: "per attività non professionale";

b) alla fine del comma sono aggiunte le parole: "Tutti i soggetti sopraelencati sono certificati per la parte sanitaria dal Servizio di emergenza sanitaria territoriale 118 secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale."

2. Al comma 2 ter dell'articolo 20 della l.r. 2/2009, dopo le parole "vengono riconosciute inoltre le abilitazioni" sono inserite le seguenti: "per attività non professionale".

3. Dopo il comma 2 ter dell'articolo 20 della l.r. 2/2009 è aggiunto il seguente:

“2 quater. Per il riconoscimento delle abilitazioni e l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 10 dei soggetti di cui ai commi 2 bis e 2 ter si applicano le disposizioni dell’articolo 33 bis.”.

Art. 20.

(Modifica dell’articolo 21 della l.r. 2/2009)

1. Alla fine del comma 4 dell’articolo 21 della l.r. 2/2009 sono aggiunte le parole: “Gli attraversamenti stradali, anche a raso, devono essere segnalati sia in pista che sul ciglio della strada.”.

2. Dopo il comma 6 dell’articolo 21 della l.r. 2/2009 è aggiunto il seguente:
“6 bis. Gli interventi di cui all’articolo 15, comma 1, lettere c), d), e), f), h) e o), finalizzati a garantire la sicurezza delle piste nelle situazioni di emergenza anche dettate da eventi meteorologici, sono realizzati previa comunicazione dei lavori al comune territorialmente competente.”.

Art. 21.

(Modifiche dell’articolo 22 della l.r. 2/2009)

1. Il comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

“1. Il gestore assicura, sulle piste di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d) e g), il servizio di soccorso provvedendo al recupero, primo intervento e trasporto degli infortunati con le modalità individuate dalla Giunta regionale, di concerto con il Servizio di emergenza sanitaria territoriale 118, la Commissione tecnico-consultiva per la classificazione delle piste di cui all’articolo 11, informata la commissione consiliare competente.”.

2. Il comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

“2. Il servizio di soccorso è assicurato dal gestore mediante proprio personale, ovvero con affidamento del servizio a terzi regolato da appositi contratti o convenzioni. A tale personale, se alle dipendenze del gestore, qualora non faccia parte di enti abilitati o organizzazioni di volontariato ai sensi della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato), è applicato il livello previsto dal CCNL del settore trasporto a fune o dai contratti collettivi territoriali, ove presenti. La figura dell'operatore di primo soccorso è prevista dal CCNL del settore trasporto a fune o dai contratti collettivi territoriali, ove presenti.”.

3. Al comma 7 dell’articolo 22 della l.r. 2/2009, dopo le parole “aree sciabili” sono inserite le seguenti: “e di sviluppo montano”.

Art. 22.

(Modifiche dell’articolo 24 della l.r. 2/2009)

1. Alla fine del comma 6 dell’articolo 24 della l.r. 2/2009 sono aggiunte le seguenti: “, previa verifica della compatibilità paesaggistica se l’intervento ricade in ambito di tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004 e nel rispetto delle misure di tutela e conservazione della biodiversità e delle procedure della valutazione di incidenza di cui all’articolo 43 della l.r. 19/2009, laddove necessaria”.

2. Dopo il comma 14 dell’articolo 24 della l.r. 2/2009 è inserito il seguente:

“14 bis. Il gestore non è responsabile nel caso di rimozione e alterazione della palinatura, della segnaletica e degli apprestamenti di sicurezza da parte di soggetti terzi o di eventi atmosferici.”.

3. Il comma 16 dell’articolo 24 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

“16. Al fine di ottimizzare la messa in sicurezza delle piste e di contenere l’impatto ambientale è consentita, su tutte le aree sciabili e di sviluppo montano comprese le strutture ricettive presenti sulle piste, la sola esposizione di messaggi pubblicitari del formato autorizzato dal gestore. È esclusa dalla predetta limitazione la pubblicità da apporre sugli impianti di risalita o su loro pertinenze, che si intende autorizzata, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di salvaguardia ambientale e paesaggistica.”.

Art. 23.

(Modifica dell'articolo 25 della l.r. 2/2009)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 2/2009 è aggiunto il seguente:
"1 bis. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni dell'articolo 28 bis è affidata:
 - a) al personale di vigilanza dipendente dagli enti regionali di gestione delle aree naturali protette di cui all'articolo 12 della l.r. 19/2009;
 - b) agli agenti di polizia locale;
 - c) agli agenti e agli ufficiali di polizia giudiziaria."

Art. 24.

(Modifiche dell'articolo 26 della l.r. 2/2009)

1. Il comma 2 dell'articolo 26 della l.r. n. 2/2009 è sostituito dal seguente:
"2. Il gestore non è in alcun modo responsabile degli incidenti che possono verificarsi al di fuori delle piste da sci di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b) ed e), anche se accaduti su percorsi fuori pista serviti dagli impianti di risalita, né degli incidenti che possono verificarsi sui percorsi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f) o durante le gare e gli allenamenti o nelle aree attrezzate di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c), d) e g). Il gestore non è altresì responsabile degli incidenti occorsi nel caso di dismissione temporanea dell'esercizio ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera k bis)."
2. Al comma 5 dell'articolo 26 della l.r. 2/2009, dopo le parole "aree sciabili" sono inserite le seguenti: "e di sviluppo montano".
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 26 della l.r. 2/2009 è inserito il seguente:
"5 bis. Il gestore non è in alcun modo responsabile per gli incidenti occorsi agli sciatori che non rispettano le norme di comportamento di cui all'articolo 32."

Art. 25.

(Modifiche dell'articolo 28 della l.r. 2/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 2/2009, dopo le parole "aree sciabili" sono inserite le seguenti: "e di sviluppo montano".
2. Al comma 6 dell'articolo 28 della l.r. 2/2009, dopo le parole "aree sciabili" sono inserite le seguenti: "e di sviluppo montano".
3. Dopo il comma 8 dell'articolo 28 della l.r. 2/2009 è inserito il seguente:
"8 bis. In ogni caso l'utilizzazione dei percorsi messi a disposizione dai comuni è subordinata all'osservanza del piano di sicurezza che i comuni stessi redigono ed approvano unitamente all'individuazione dei percorsi."

Art. 26.

(Inserimento dell'articolo 28 bis nella l.r. 2/2009)

1. Dopo l'articolo 28 della l.r. 2/2009 è inserito il seguente:
"Art. 28 bis. (Attività di volo in zone di montagna)
 1. Al fine di garantire la salvaguardia dell'ambiente naturale e la difesa dall'inquinamento acustico, nel territorio della Regione, per tutte le zone site ad altitudine superiore a ottocento metri sul livello del mare, pari a duemilaseicentoventicinque piedi, sono vietati l'atterraggio e il decollo di aeromobili a motore, nonché il sorvolo delle stesse a quote inferiori a cinquecento metri, pari a milleseicentoquaranta piedi, dal suolo.
 2. Al divieto di cui al comma 1 sono ammesse deroghe rilasciate dall'unione montana competente per territorio o dal comune, qualora l'unione montana non sia costituita, fermo restando:
 - a) l'assenso della struttura regionale competente in materia di conservazione e gestione della fauna selvatica nelle oasi di protezione della fauna di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

b) l'autorizzazione rilasciata a cura del soggetto gestore nelle aree naturali protette di cui all'articolo 10 della l.r. 19/2009 e nelle aree della rete Natura 2000, nel rispetto delle misure di tutela e conservazione della biodiversità e delle procedure della valutazione di incidenza di cui all'articolo 43 della medesima legge regionale effettuate da parte della struttura regionale competente in materia di biodiversità e aree naturali;

c) il rispetto delle finalità e delle misure di tutela ambientale nelle restanti aree della rete ecologica regionale di cui all'articolo 2 della l.r. 19/2009.

3. I decolli avvengono da aviosuperfici ed elisuperfici di base e di recupero identificate nel rispetto della normativa vigente e riconosciute dall'unione montana competente per territorio o dal comune, qualora l'unione montana non sia costituita, dandone comunicazione alla Regione.

4. L'atterraggio in quota è consentito esclusivamente in aree identificate nel rispetto della normativa vigente e riconosciute dall'unione montana competente per territorio o dal comune, qualora l'unione montana non sia costituita, dandone comunicazione alla Regione.

5. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e le procedure della valutazione d'incidenza di cui all'articolo 43 della l.r. 19/2009, il volo in zone di montagna finalizzato all'esercizio dell'attività di trasporto di sciatori con elicottero e di discesa fuori pista degli sciatori trasportati, di seguito denominato eliski, è consentito esclusivamente nei comuni sul cui territorio insistono impianti di risalita attivi ed è vietato nelle aree naturali protette di cui all'articolo 10 della l.r. 19/2009 e nelle aree della rete Natura 2000. L'eliski è regolamentato da apposita convenzione onerosa stipulata fra il comune competente per territorio o, se delegata, fra l'unione montana e il soggetto che offre al pubblico il servizio di eliski, individuato nel rispetto della legislazione vigente, dandone comunicazione alla Regione e agli organi di vigilanza. I proventi derivanti dalla convenzione sono impiegati dal comune sul territorio per le finalità di cui alla presente legge.

6. La convenzione di cui al comma 5 contiene, comunque:

a) il numero massimo di voli giornalieri e di elicotteri da utilizzare per l'organizzazione dell'attività, che devono essere dotati di certificato acustico conforme ai requisiti più restrittivi del pertinente capitolo dell'edizione in vigore dell'annesso 16, volume 1 dell'International Civil Aviation Organization (ICAO) o di norme equivalenti, ed essere idonei ad operare in ambiente ostile ed aree confinate;

b) l'individuazione delle piazzole di decollo e di atterraggio e gli itinerari di volo, che sono percorsi secondo il concetto di crociera silenziosa quale modalità per il contenimento del rumore;

c) le modalità per assicurare i collegamenti dei gruppi via radio durante le discese in sci, al fine di rendere possibile e tempestivo l'intervento dell'organizzazione della protezione civile nelle operazioni di soccorso che si rendessero necessarie;

d) i giorni di divieto della pratica dell'eliski, oltre ai giorni festivi;

e) il piano di monitoraggio, a carico del gestore del servizio di eliski, atto a valutare eventuali conseguenze negative derivanti dalla pratica dell'eliski sulla dinamica delle popolazioni della fauna alpina presente nei territori interessati, le cui risultanze devono essere comunicate alle strutture regionali competenti in materia di conservazione e gestione della fauna selvatica, turismo, biodiversità e aree naturali;

f) il monitoraggio, a carico del gestore del servizio di eliski, del manto nevoso nelle zone di attività, da rendere noto con comunicati da pubblicare, per ogni giorno di attività, sul sito internet del soggetto che gestisce il servizio di eliski.

7. Gli sciatori che si avvalgono del servizio di eliski si muniscono di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, quali l'apparecchio di ricerca dei travolti in valanga (ARTVA), la pala e la sonda da neve e l'airbag, per garantire un idoneo intervento di soccorso e autosoccorso e sono accompagnati da maestri di sci o da guide alpine, computati in almeno una unità ogni quattro sciatori.

8. I piani di volo sono preventivamente comunicati al comune competente per territorio o, se delegata, all'unione montana, agli organi di controllo e agli enti di gestione delle aree naturali protette, qualora siano interessati ai sensi del comma 9.

9. In deroga al divieto di eliski di cui al comma 5 e fatte salve le altre disposizioni contenute nel medesimo comma, l'attività di eliski è assentibile nelle aree naturali protette di cui all'articolo 10 della l.r. 19/2009 e nelle aree della rete Natura 2000, subordinatamente all'effettuazione della procedura della valutazione d'incidenza di cui all'articolo 43 della l.r. 19/2009 da parte della struttura regionale competente in materia di biodiversità e aree naturali e nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, qualora tale attività abbia ivi avuto già luogo prima del 30 giugno 2016 e a condizione che siano concordate le modalità di svolgimento mediante convenzione tra il soggetto gestore del servizio di eliski e gli enti regionali di gestione di cui all'articolo 12 della l.r. 19/2009.

10. Fatte salve le misure di tutela e conservazione della rete ecologica regionale di cui all'articolo 2 della l.r. 19/2009, le procedure della valutazione di incidenza di cui all'articolo 43 della medesima legge e le autorizzazioni, il presente articolo non si applica:

- a) ai servizi di trasporto di cose;
- b) ai servizi inerenti alla gestione tecnica dei rifugi alpini e delle aree sciabili e di sviluppo montano di cui all'articolo 4, comma 1;
- c) agli aeromobili utilizzati per servizio pubblico o per cause comunque riconosciute di pubblica utilità.

11. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo gli aeromobili impiegati per attività di soccorso, sicurezza pubblica e sicurezza connessa alla gestione degli impianti.”.

Art. 27

(Modifica dell'articolo 30 della l.r. 2/2009)

1. Il comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

“1. I gestori delle piste da sci, le pubbliche amministrazioni locali e la Regione non sono in alcun modo responsabili degli incidenti che possono verificarsi al di fuori delle piste da sci di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), anche se accaduti su percorsi fuori pista serviti dagli impianti di risalita, né degli incidenti che possono verificarsi sui percorsi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f).”.

Art. 28.

(Modifiche dell'articolo 31 della l.r. 2/2009)

1. La rubrica dell'articolo 31 della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente: “Utilizzo estivo dell'area sciabile e di sviluppo montano”.

2. Il comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

“1. L'area sciabile e di sviluppo montano, ivi comprese le piste di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), può essere impiegata nel periodo estivo anche per la pratica di attività ludico-sportive e ricreative su aree e tracciati esclusivamente destinati a tali attività. La gestione degli stessi può essere esercitata prioritariamente dai gestori delle piste e in subordine da altro soggetto pubblico o privato, i quali, anche ai fini della manutenzione dei tracciati esistenti e delle nuove realizzazioni, possono attivare il procedimento di cui all'articolo 14.”.

3. Il comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

“2. Al di fuori delle aree di cui al comma 1, i tracciati destinati alla pratica di attività ludico-sportive e ricreative sono individuati ed autorizzati dai comuni territorialmente competenti anche ai fini dell'individuazione del soggetto gestore, al quale è fatto obbligo di mantenere annualmente i tracciati medesimi e garantire la corretta regimazione delle acque superficiali, preservando i pendii da possibili fenomeni di dissesto idrogeologico direttamente derivanti dall'erosione del suolo in relazione al passaggio continuo dei mezzi circolanti.”.

4. Il comma 4 dell'articolo 31 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

“4. Tali tracciati devono essere adeguatamente segnalati in tutto il loro sviluppo ed interdetti all'escursionismo pedestre. Possono attraversare altre infrastrutture viabili destinate al passaggio di

veicoli, mezzi meccanici o pedoni. Tali intersezioni devono essere preventivamente segnalate a cura dei soggetti gestori dei tracciati sui tracciati medesimi e sull'infrastruttura attraversata.”.

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 31 della l.r. 2/2009 è inserito il seguente:

“4 bis. Nel caso di attività sportiva praticata con mountain bike su tracciati esclusivamente destinati a tale attività, denominati “bike park”, è richiesta la massima prudenza da parte dei conducenti, al fine di evitare incidenti, riducendo la velocità e usando i segnalatori acustici previsti. I conducenti garantiscono inoltre la precedenza ai mezzi ed ai veicoli che percorrono le infrastrutture ed ai pedoni in fase di attraversamento del tracciato.”.

Art. 29.

(Modifiche dell'articolo 32 della l.r. 2/2009)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 2/2009, sono aggiunte le parole: “Lo sciatore è tenuto altresì ad un'adeguata preparazione psico-fisica per prevenire i rischi connessi all'esercizio di tale pratica e quelli intrinseci dell'ambiente in cui si svolge.”.

2. Il comma 4 dell'articolo 32 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

“4. Lo sciatore si astiene dal percorrere piste di difficoltà superiore alle proprie capacità di sciata ed adegua la propria andatura al tipo della pista, alle proprie capacità, alle condizioni dell'attrezzatura utilizzata, che deve essere mantenuta in efficienza secondo la buona regola dell'arte, alle condizioni ambientali, allo stato della pista e del manto nevoso, all'affollamento della stessa ed alla visibilità nel momento della percorrenza della pista medesima. In ogni caso, la presenza sulle piste della segnaletica di cui all'articolo 24, seppur divelta dal vento, di pietre, di rami, di tratti ghiacciati o di irregolarità del manto nevoso causata da variazioni delle condizioni ambientali e atmosferiche, dall'usura giornaliera o da una parziale battitura della pista non sono da considerarsi ostacoli; spetta esclusivamente allo sciatore l'onere di far in modo che tali situazioni non rappresentino un fattore di pericolo. In generale, lo sciatore tiene una condotta tale da poter far fronte ai pericoli connessi con l'attività sciistica e alle insidie dell'ambiente montano; adotta, altresì, una linea di discesa tale da evitare uscite dal tracciato della pista stessa nonché di incorrere in situazioni di possibile pericolo.”.

3. Il comma 6 dell'articolo 32 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

“6. In caso di sinistro chiunque è tenuto a prestare l'assistenza occorrente agli infortunati, ovvero a comunicare immediatamente il sinistro al gestore.”.

4. Il comma 8 dell'articolo 32 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

“8. Fatte salve le deroghe di cui all'articolo 28, è vietato percorrere le piste con mezzi diversi dagli sci, nelle loro varie articolazioni. Sono sempre ammesse le specifiche attrezzature sciistiche ad uso delle persone con disabilità.”.

5. Alla fine del comma 13 dell'articolo 32 della l.r. 2/2009, sono aggiunte le parole: “e gli apprestamenti di sicurezza.”.

6. Il comma 14 dell'articolo 32 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

“14. L'attività praticata nelle aree di cui all'articolo 31 durante il periodo estivo è assimilata all'attività sciistica e gli utenti delle stesse sono soggetti, per quanto compatibili, alle norme di comportamento del presente articolo.”.

7. Dopo il comma 14 dell'articolo 32 della l.r. 2/2009 è aggiunto il seguente:

“14 bis. Lo sciatore che utilizza le piste da sci deve possedere un'assicurazione in corso di validità che copre la propria responsabilità civile per danni o infortuni verso terzi, ivi compreso il gestore.”.

8. Dopo il comma 14 bis dell'articolo 32 della l.r. 2/2009 è aggiunto il seguente:

“14 ter. Nel caso di scontro fra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni.”.

9. Dopo il comma 14 ter dell'articolo 32 della l.r. 2/2009 è aggiunto il seguente:

“14 quater. Nei casi di infortunio con lesioni gravi gli sciatori sono sottoposti ad accertamenti alcolemici e tossicologici.”.

Art. 30.

(Modifiche dell'articolo 33 della l.r. 2/2009)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 33 della l.r. 2/2009 è inserito il seguente:

“4 bis. Ai soggetti titolari delle abilitazioni all'esercizio delle professioni di direttore delle piste e di operatore di primo soccorso di cui al comma 1, che sono comunque tenuti a frequentare i corsi di formazione e di aggiornamento ai sensi della presente legge, sono riconosciuti crediti formativi per le materie comuni alle suddette abilitazioni.”

2. Il comma 5 dell'articolo 33 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

“5. È fatta salva la validità dei corsi in atto alla data di entrata in vigore della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 23 (Ulteriori modifiche della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica”) organizzati ai sensi della normativa previgente, che si convalidano in presenza dell'attestato formativo.”.

Art. 31.

(Modifica dell'articolo 33 bis della l.r. 2/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 33 bis della l.r. 2/2009, le parole “antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “antecedentemente alla data di entrata in vigore della l.r. 23/2011”.

Art. 32.

(Modifiche dell'articolo 35 della l.r. 2/2009)

1. Il comma 3 dell'articolo 35 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

“3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate e riscosse dal comune sul cui territorio si trova la pista da sci; per le piste che si estendono sul territorio di più comuni, è competente l'unione montana di riferimento. Le modalità e i tempi di riscossione sono stabiliti dall'ente irrogatore. Le sanzioni possono essere accertate ed irrogate, oltre che dai soggetti già titolati, anche da altri dipendenti del comune o dell'unione montana, ai quali il sindaco o il presidente dell'unione montana abbia conferito tale compito; tali dipendenti sono individuati tra coloro che hanno frequentato con profitto uno specifico corso di formazione, della durata di almeno dodici ore, organizzato dalle medesime amministrazioni, avente ad oggetto la presente legge nonché l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative, finalizzato alla richiesta del decreto di guardia particolare giurata.”.

2. Dopo il comma 9 dell'articolo 35 della l.r. 2/2009 è aggiunto il seguente:

“9 bis. Se il fatto non costituisce reato, per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 28 bis si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) per la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 o per tutti coloro che gestiscono il servizio di eliski senza la prescritta convenzione di cui ai commi 5 e 6, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 15.000,00 a carico del soggetto che gestisce il trasporto aereo o il servizio di eliski, incrementata di euro 500,00 per ogni persona trasportata;

b) in caso di accompagnamento in discesa fuori pista di sciatori trasportati nell'ambito di un servizio di eliski in violazione delle disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00 a carico dell'accompagnatore incrementata di euro 100,00 per ogni persona accompagnata;

c) in caso di inosservanza degli obblighi indicati nella convenzione ai sensi del comma 6 o delle modalità di svolgimento del servizio di eliski di cui al comma 9, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 a euro 6.000,00 a carico del soggetto che gestisce il servizio di eliski;

d) per la violazione delle disposizioni di cui al comma 7 in relazione alle dotazioni previste per garantire un idoneo intervento di soccorso e autosoccorso, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00.”.

3. Dopo il comma 9 bis dell'articolo 35 della l.r. 2/2009 è aggiunto il seguente:

“9 ter. In caso di recidiva, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 9 bis sono raddoppiate. In seguito a due infrazioni dei divieti di cui al comma 9 bis, lettere a) e c), il soggetto che gestisce l'attività di trasporto aereo o di eliski responsabile delle violazioni è sospeso per due anni dall'esercizio dell'attività di volo in zone di montagna prevista dall'articolo 28 bis.”.

4. Dopo il comma 9 ter dell'articolo 35 della l.r. 2/2009 è aggiunto il seguente:

“9 quater. Per le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 9 bis, si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 9 bis sono irrogate e riscosse dal comune competente per territorio. Il comune trasferisce annualmente agli enti regionali di gestione delle aree naturali protette, di cui all'articolo 12 della l.r. 19/2009, il 50 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni accertate all'interno delle aree della rete ecologica regionale, di cui all'articolo 2 della l.r. 19/2009, gestite dai soggetti medesimi.”.

Art. 33.

(Modifica della rubrica del titolo II della l.r. 2/2009)

1. Nella rubrica del titolo II della l.r. 2/2009, dopo le parole “aree sciabili” sono inserite le seguenti: “e di sviluppo montano”.

Art. 34.

(Modifiche dell'articolo 36 della l.r. 2/2009)

1. La rubrica dell'articolo 36 della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente: “Individuazione di servizio pubblico di interesse generale”.

2. Al comma 1 dell'articolo 36 della l.r. 2/2009, dopo le parole “aree sciabili” sono inserite le seguenti: “e di sviluppo montano”.

Art. 35.

(Modifiche dell'articolo 38 della l.r. 2/2009)

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 38 della l.r. 2/2009 le parole “La Giunta regionale, con apposita deliberazione, definisce” sono sostituite dalle seguenti: “Sono definite”.

Art. 36.

(Modifiche dell'articolo 39 della l.r. 2/2009)

1. Al comma 3 dell'articolo 39 della l.r. 2/2009, dopo le parole “aree sciabili” sono inserite le seguenti: “e di sviluppo montano”.

2. Al comma 4 dell'articolo 39 della l.r. 2/2009, dopo le parole “aree sciabili” sono inserite le seguenti: “e di sviluppo montano”.

Art. 37.

(Modifiche dell'articolo 40 della l.r. 2/2009)

1. Il comma 1 dell'articolo 40 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

“1. Al fine di realizzare gli obiettivi e gli interventi previsti dalla presente legge, la Regione adotta misure di sostegno finanziario in relazione alle seguenti categorie di iniziative agevolabili:

a) categoria A: interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo montano;

b) categoria B: investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica;

c) categoria C: spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria delle microstazioni di cui all'articolo 38.”.

2. Il comma 1 bis dell'articolo 40 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

“1 bis. La Giunta regionale, al fine di garantire efficacia e sostenibilità economica alle misure di sostegno finanziario di cui al comma 1, approva con proprie deliberazioni, acquisito il parere della commissione consiliare competente e nel rispetto della normativa comunitaria, dei principi di equità e trasparenza nonché di quanto previsto all'articolo 47, i criteri oggettivi per l'erogazione delle agevolazioni finanziarie a favore dei soggetti beneficiari ed in particolare:

a) le linee operative e gli indirizzi programmatici in relazione alle iniziative agevolabili e agli interventi di sostegno finanziario di cui al comma 1;

b) le priorità nella concessione delle agevolazioni, in relazione alla tipologia dell'iniziativa e alla sostenibilità economica e strategica della stessa;

c) i requisiti di accesso nonché i criteri per la determinazione delle spese ammissibili alle agevolazioni economiche e dei relativi livelli agevolativi accordabili in relazione alle singole tipologie di iniziativa;

d) le procedure attuative degli strumenti d'intervento.”.

Art. 38.

(Modifiche dell'articolo 42 della l.r. 2/2009)

1. La rubrica dell'articolo 42 della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente: “Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo montano”.

2. All'alinea del comma 1 dell'articolo 42 della l.r. 2/2009 le parole “all'articolo 41” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 40”.

3. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 42 della l.r. 2/2009, dopo le parole “idrogeologico-ambientale” sono inserite le seguenti: “e paesaggistico”.

4. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 42 della l.r. 2/2009, dopo le parole “aree sciabili” sono inserite le seguenti: “e di sviluppo montano”.

5. Alla fine del comma 4 dell'articolo 42 della l.r. 2/2009 sono aggiunte le parole: “e di sviluppo montano”.

Art. 39.

(Modifiche dell'articolo 43 della l.r. 2/2009)

1. La rubrica dell'articolo 43 della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente: “Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica”.

2. All'alinea del comma 1 dell'articolo 43 della l.r. 2/2009, le parole “all'articolo 41” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 40”.

3. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 43 della l.r. 2/2009, dopo le parole “miglioramento qualitativo” è inserita la seguente: “paesaggistico,”.

4. Al comma 3 dell'articolo 43 della l.r. 2/2009, dopo le parole “aree sciabili” sono inserite le seguenti: “e di sviluppo montano”.

Art. 40.

(Modifiche dell'articolo 44 della l.r. 2/2009)

1. Il comma 1 dell'articolo 44 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

“1. Le agevolazioni previste per le iniziative riconducibili alla categoria C di cui all'articolo 40, comma 1, lettera c) possono essere concesse per le spese di funzionamento generali relative alla gestione ordinaria e straordinaria e non funzionali agli interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano di cui alle iniziative appartenenti alla categoria A.”.

2. Al comma 2 dell'articolo 44 della l.r. 2/2009, le parole "Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita e aree sciabili" sono sostituite dalle seguenti: "Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita e delle aree sciabili e di sviluppo montano".

Art. 41.

(Modifiche dell'articolo 45 della l.r. 2/2009)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 45, dopo le parole "aree sciabili" sono inserite le seguenti: "e di sviluppo montano".

Art. 42.

(Modifiche dell'articolo 46 della l.r. 2/2009)

1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 46 della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente:

"1. Ai soggetti che attuano le iniziative riconducibili alla categoria A di cui all'articolo 40, comma 1, lettera a) possono essere concesse le seguenti agevolazioni:".

2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 46 della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente:

"a) per gli interventi di cui all'articolo 42, commi 1 e 2, ad eccezione delle attività relative alla produzione di neve programmata di cui all'articolo 42, comma 2, lettera a), agevolazioni concesse in una percentuale delle spese complessive sostenute, ivi comprese quelle per il personale addetto, stabilita dalle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 40, comma 1 bis ed eventualmente anche mediante coinvolgimento dei soggetti che a vario titolo beneficiano della presenza di aree sciabili e di sviluppo montano ai sensi dell'articolo 39, comma 3;".

3. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 46 della l.r. 2/2009, le parole "non superiore al 40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore al 60 per cento".

4. All'alinea del comma 2 dell'articolo 46 della l.r. 2/2009, le parole "all'articolo 41" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 40".

5. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 46 della l.r. 2/2009, le parole "nel programma triennale" sono sostituite dalle seguenti: "dalle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 40, comma 1 bis".

6. Il numero 2) della lettera b) del comma 2 dell'articolo 46 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

"2) regime de minimis ai sensi della vigente normativa comunitaria.".

7. Il comma 3 dell'articolo 46 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

"3. Per le iniziative riconducibili alla categoria C di cui all'articolo 40, comma 1, lettera c) possono essere concesse agevolazioni esclusivamente ai soggetti definibili come microstazioni ai sensi dell'articolo 38, in una percentuale delle spese complessive sostenute stabilita dalle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 40, comma 1 bis e fino a un valore massimo pari a un terzo di tali spese.".

Art. 43.

(Modifiche dell'articolo 47 della l.r. 2/2009)

1. All'alinea del comma 2 dell'articolo 47 della l.r. 2/2009, le parole "all'articolo 41" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 40".

2. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 47 della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente:

"c) delle spese sostenute, dichiarate o documentate.".

3. Il comma 4 dell'articolo 47 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

"4. Le agevolazioni delle iniziative riconducibili alla categoria B di cui all'articolo 40, comma 1, lettera b) sono erogate sulla base delle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 40, comma 1 bis, in virtù di progetti che evidenziano e garantiscono una effettiva ricaduta dell'investimento sul territorio, di documentabile interesse anche in relazione al costo dell'investimento e della successiva gestione.".

4. All'alinea del comma 5 dell'articolo 47 della l.r. 2/2009, le parole "articolo 41" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 40".

5. La lettera d) del comma 5 dell'articolo 47 della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente:
"d) dell'applicazione in ogni sua parte del CCNL per il trasporto a fune o dei contratti collettivi territoriali, ove presenti;"

Art. 44.

(Modifiche dell'articolo 49 della l.r. 2/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 49 della l.r. 2/2009, dopo le parole "aree sciabili" sono inserite le seguenti: "e di sviluppo montano".

2. Il comma 3 dell'articolo 49 della l.r. n. 2/2009 è sostituito dal seguente:

"3. I soggetti che, a far data dal 1° gennaio 2004 e fino al 31 agosto 2013, dimostrano di avere svolto per almeno un triennio incarichi di direttore delle piste o funzioni corrispondenti a quelle di operatore di primo soccorso, anche in via non continuativa ed anche in assenza dei requisiti necessari, sono riconosciuti nella funzione svolta e sono iscritti nell'elenco regionale delle piste di cui all'articolo 10."

3. Il comma 4 dell'articolo 49 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

"4. I soggetti che, a far data dal 1° gennaio 2004 e fino al 31 agosto 2013 dimostrano di avere svolto negli ultimi cinque anni incarichi di gestore delle piste di fondo per almeno un triennio, anche in assenza dei requisiti necessari, sono riconosciuti nella funzione di direttore delle piste di fondo e sono iscritti nell'elenco regionale delle piste di cui all'articolo 10 con la limitazione alle piste di fondo."

4. Al comma 6 bis dell'articolo 49 della l.r. 2/2009, le parole "competente commissione tecnico-consultiva per le aree sciabili di cui all'articolo 11" sono sostituite dalle seguenti: "competente Commissione tecnico-consultiva per la classificazione delle piste di cui all'articolo 11".

5. Dopo il comma 6 bis dell'articolo 49 della l.r. 2/2009 è inserito il seguente:

"6 ter. Le disposizioni di cui all'articolo 5 bis, comma 7 si applicano fino al 31 dicembre 2017 anche per le aree sciabili e di sviluppo montano non ancora individuate."

6. Dopo il comma 6 ter dell'articolo 49 della l.r. 2/2009 è inserito il seguente:

"6 quater. Le disposizioni di cui all'articolo 28 bis si applicano a decorrere dal 1° giugno 2017."

7. Al comma 8 dell'articolo 49 della l.r. 2/2009, dopo le parole "aree sciabili" sono inserite le seguenti: "e di sviluppo montano".

Art. 45.

(Modifiche dell'articolo 51 della l.r. 2/2009)

1. L'articolo 51 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 51 (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano, della pratica non agonistica degli sport invernali ed estivi, della disciplina e delle attività di volo in zone di montagna, nonché della riqualificazione e del potenziamento del patrimonio impiantistico e dell'offerta turistica.

2. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che contiene almeno le seguenti informazioni:

a) quali finalità della presente legge sono state programmate o perseguite con le forme previste dall'articolo 3;

b) una descrizione dettagliata delle modalità operative delle attività della Commissione tecnico-consultiva per la classificazione delle piste di cui all'articolo 11;

c) la tipologia e le caratteristiche dei beneficiari e degli interventi per l'informazione previsti dall'articolo 34;

d) il numero complessivo delle iniziative agevolate riconducibili alle categorie di cui all'articolo 40, il tipo di ciascuna iniziativa e la sua entità finanziaria, nonché la tipologia ed il numero dei beneficiari;

e) quali criticità sono emerse nell'attuazione della presente legge, anche in riferimento ai procedimenti per l'imposizione della servitù di area sciabile e di sviluppo montano.

3. Nelle relazioni, anche sulla base delle informazioni fornite dalle unioni montane e dai comuni, è inserita una apposita sezione riguardante le attività di volo in zone di montagna di cui all'articolo 28 bis, che contiene in particolare:

a) i casi e le motivazioni del rilascio delle deroghe previste dal comma 2;

b) il numero di convenzioni stipulate ai sensi del comma 5, con una sintesi dei contenuti specifici;

c) le valutazioni e le eventuali iniziative intraprese a seguito della comunicazione delle risultanze del piano di monitoraggio di cui al comma 6, lettera e);

d) i casi di ammissione in deroga previsti dal comma 9 al divieto di eliski.

4. Ogni quadriennio, la relazione documenta inoltre le ricadute sul sistema economico montano delle iniziative attivate in tale periodo e fornisce in particolare le seguenti informazioni:

a) il contributo dato dalle iniziative agevolate al perseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2;

b) l'evoluzione dell'economia montana attribuibile all'attuazione delle iniziative, nel loro complesso e singolarmente per quelle di maggiore rilevanza;

c) una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori del settore riguardo l'efficacia delle iniziative e del complesso di azioni adottate nel favorire il miglioramento della sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano e l'evoluzione delle attività economiche nelle località montane.

5. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

6. I soggetti coinvolti nell'attuazione della legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2, 3 e 4. Gli eventuali oneri relativi alle attività di cui ai commi 2, 3 e 4, trovano copertura negli stanziamenti di cui all'articolo 52.”.

Art. 46.

(Disposizioni transitorie)

1. Fino all'adeguamento dei PRGC alla nuova individuazione delle aree sciabili e di sviluppo montano di cui all'articolo 5 della l.r. 2/2009, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, sono fatte salve le perimetrazioni, le fasce, le previsioni urbanistiche e le relative disposizioni contenute nei PRGC vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 47.

(Disposizioni finali)

1. I comuni che, entro il 31 dicembre 2018, non hanno concluso le procedure per l'individuazione delle aree sciabili e di sviluppo montano ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 2/2009, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, nonché la contestuale variante al PRGC non possono adottare procedimenti relativi a varianti ai PRGC vigenti o in salvaguardia che non contengano l'adeguamento alla l.r. 2/2009.

2. Si considerano, nelle more dell'individuazione dell'area sciabile e di sviluppo montano, piste di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b) della l.r. 2/2009 quelle classificate dalla Regione ai sensi dell'articolo 7 della medesima legge o, in carenza, quelle individuate come tali nella proposta presentata da uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 2 della stessa, purché accompagnata da deliberazione del comune interessato.

3. La limitazione di cui al comma 1 non si applica ai comuni che non hanno provveduto all'individuazione dell'area sciabile e di sviluppo montano che comprende esclusivamente piste di fondo.

Art. 48.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

- a) l'ottavo comma dell'articolo 27 della l.r. 56/1977;
- b) il comma 3 dell'articolo 31, i commi 2 e 3 dell'articolo 40 e l'articolo 41 della l.r. 2/2009;
- c) l'articolo 3 della legge regionale 12 marzo 2009, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica");
- d) il comma 2 dell'articolo 44 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009);
- e) i commi 1, 2, 3 e 7 dell'articolo 16 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011);
- f) l'articolo 10 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 23 (Ulteriori modifiche della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica");
- g) il comma 9 dell'articolo 44 della legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo" e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia).

Art. 49.

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 50.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 febbraio 2017

Sergio Chiamparino

LAVORI PREPARATORI

"Testo unificato del disegno di legge regionale n. 213 e delle proposte di legge regionale n. 103 e 208. "Revisione della disciplina regionale in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina delle attività di volo in zone di montagna. Modifiche della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2".

Disegno di legge n. 213

- Presentato dalla Giunta regionale il 23 maggio 2016.
- Assegnato in sede referente congiunta alle Commissioni III e VI il 26 maggio 2016.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

Proposta di legge n. 103

- Presentata da Vignale, Graglia, Sozzani, Berutti, Pichetto Fratin, Ruffino, Porchietto il 5 febbraio 2015.
- Assegnata in sede referente alla III Commissione il 9 febbraio 2015.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

Proposta di legge n. 208

- Presentata da Valle, Vignale, Pichetto Fratin, Allemano, Rostagno, Corgnati, Porchietto, Accossato, Gariglio, Graglia, Ferrentino, Ravetti Berutti, Rossi, Ruffino, Barazzotto il 12 aprile 2016.
- Assegnata in sede referente congiunta alle Commissioni III e VI il 18 aprile 2016.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato a maggioranza dalle Commissioni referenti III e VI in sede congiunta il 26 gennaio 2017 con relazioni di Daniele VALLE, Gian luca VIGNALE e Francesca FREDIANI.
- Approvato in Aula il 31 gennaio 2017, con emendamenti sul testo, con 30 voti favorevoli, 8 voti non partecipanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.cr.piemonte.it.

Note all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 1 della l.r. 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
“Art. 1. (Finalità)

1. La Regione Piemonte, con la presente legge, nell'ambito dei principi contenuti nella legislazione nazionale vigente in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, disciplina la gestione e la fruizione in sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano, la sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo e le attività ludico-sportive e ricreative invernali o estive.

2. Nell'ambito delle proprie competenze trasferite e delegate, la Regione riconosce e valorizza altresì l'essenziale valenza dei territori montani e di tutte le aree sciabili e di sviluppo montano in termini di coesione sociale, economica, territoriale e di sviluppo del turismo e sostiene le attività connesse alla pratica dello sci ed ogni altra attività sportiva, invernale ed estiva, che utilizzi impianti e tracciati destinati all'attività sciistica.”.

Note all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 2 della l.r. 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
“Art. 2. (Oggetto della legge e ambito di applicazione)

1. La presente legge, al fine di riqualificare e razionalizzare le aree sciabili e di sviluppo montano ed assicurarne adeguate condizioni di agibilità nonché di garantire la salvaguardia ambientale e paesaggistica e la riduzione del consumo del suolo, disciplina il riconoscimento, la realizzazione, le modificazioni e l'esercizio delle aree sciabili e di sviluppo montano, con particolare riguardo all'aspetto della sicurezza nella pratica non agonistica dello sci di discesa e dello sci di fondo e allo sviluppo delle attività economiche nelle località montane.

2. Gli impianti di risalita restano disciplinati dalla legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74 (Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone).”.

Note all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 4 della l.r. 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
“Art. 4. (Definizione delle aree sciabili e di sviluppo montano e delle piste da sci)

1. Sono definite aree sciabili e di sviluppo montano, ai sensi della normativa vigente, tutte le superfici innevate, anche attraverso la produzione di neve programmata, anche non battute, ad uso pubblico e comprendenti piste, snowpark, impianti di risalita e di innevamento, ivi comprese tutte le infrastrutture ad esse collegate sia aeree che interrato, nonché accessori e pertinenze diverse, abitualmente riservate alla pratica degli sport invernali sulla neve, quali lo sci nelle sue varie articolazioni, la tavola da neve "snowboard", lo sci da fondo, la slitta e lo slittino ed altri eventuali sport da neve. Fanno parte delle aree sciabili e di sviluppo montano gli impianti ludico-sportivi e ricreativi tipicamente montani, aventi utilizzo invernale ed estivo, teleferiche, slitte guidate e percorsi naturalistici attrezzati.

2. A seconda delle rispettive caratteristiche funzionali le piste che al pari delle infrastrutture di cui al comma 1 sono da considerarsi di interesse pubblico, si suddividono nelle seguenti tipologie:

a) pista di discesa: tracciato, palinato ai sensi dell'articolo 23, delimitato dal bordo esterno della battitura quando battuto, e dalla linea teorica di congiunzione tra le paline quando non battuto, appositamente destinato alla pratica dello sci di discesa, normalmente accessibile quando sia preparato e controllato anche ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe;

b) pista di fondo: tracciato appositamente destinato alla pratica dello sci di fondo, normalmente accessibile quando sia preparato, segnalato e controllato anche ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici;

c) piste per altri sport sulla neve, quali la slitta, lo slittino e lo snowtubing: aree esclusivamente destinate a tali attività, anche in forma di tracciati obbligati, normalmente accessibili, palinate o delimitate lateralmente, dotate di segnaletica e controllate;

d) aree riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark): tracciati con caratteristiche miste finalizzati alle evoluzioni tipiche di tali tecniche e destinati esclusivamente agli utenti provvisti di

sci e snowboard, normalmente accessibili e preparati, palinati o delimitati lateralmente, dotati di segnaletica e controllati;

e) percorsi di trasferimento: tracciati che collegano aree sciabili e di sviluppo montano differenti e annessi servizi, segnalati e controllati anche ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici;

f) percorso fuoripista o misto: itinerario sciistico, anche non compreso nell'area sciabile e di sviluppo montano attrezzata, che può essere segnalato con paletti indicatori di percorso e normalmente accessibile; per tale itinerario valgono le disposizioni di cui all'articolo 30 e pertanto viene percorso dall'utente a suo esclusivo rischio e pericolo;

g) piste per il salto con gli sci: aree riservate e dotate di trampolini per il salto con gli sci, accessibili, preparate, dotate di segnaletica e normalmente presidiate e controllate.”.

Note all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 6 della l.r. 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 6. (Classificazione delle piste da sci)

1. Le piste di discesa e di fondo sono classificate sulla base di criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei termini indicati all'articolo 7, commi 2 e 3.

2. Le piste di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e d), normalmente adibite alla pratica non agonistica dello sci di discesa nelle sue varie articolazioni, dello snowboard e dello sci di fondo, o parti di esse, possono essere riservate allo svolgimento di allenamenti e competizioni agonistiche, secondo le disposizioni della Federazione italiana sport invernali (FISI) e della Fédération internationale de ski (FIS). In tal caso le aree interessate sono chiuse al pubblico per la durata dell'allenamento o della competizione. Gli organizzatori di gare o allenamenti autorizzati sono tenuti ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per l'uso agonistico.

3. Le piste da sci, gli impianti di risalita e tutte le relative opere connesse costituiscono opere di urbanizzazione indotta ai sensi della vigente normativa in materia di urbanistica.”.

Note all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 7 della l.r. 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 7. (Procedimento per il rilascio dell'atto di classificazione)

1. I soggetti di cui all'articolo 12, comma 2, presentano la domanda di classificazione al competente ufficio regionale.

2. L'ufficio regionale competente inoltra il progetto e i relativi elaborati alla Commissione di cui all'articolo 11 che esprime parere entro i successivi sessanta giorni. La Commissione può chiedere integrazioni documentali e chiarimenti al richiedente: in tal caso, il termine decorre nuovamente dalla data di ricezione delle integrazioni.

3. Acquisito il parere della Commissione, ovvero decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2 senza che la Commissione si sia pronunciata, il dirigente dell'ufficio regionale di cui al comma 1, entro trenta giorni, provvede con propria determinazione alla classificazione della pista.

4. La domanda di classificazione, corredata dagli elaborati di cui all'articolo 8, deve essere presentata entro un anno a decorrere dall'entrata in vigore della legge.

5. La presentazione della domanda di classificazione costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti di cui ai successivi articoli, anche se il comune di riferimento non ha provveduto all'individuazione dell'area sciabile e di sviluppo montano ai sensi dell'articolo 5.”.

Note all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 8. (Elaborati di progetto per la classificazione)

1. La domanda di classificazione delle piste di nuova realizzazione è corredata da tutti gli elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente in materia.

2. La domanda di classificazione delle piste esistenti è corredata dai seguenti elaborati:

a) documentazione fotografica dello stato dei luoghi interessati;

b) corografie dello stato di fatto, in scala non minore di 1:10000, che mettono in evidenza l'area sciabile e di sviluppo montano, ove già individuata, con indicazione del complesso delle piste e degli impianti esistenti e dei servizi ad essi funzionali, la viabilità di accesso all'area e le strade di servizio estive e invernali;

c) planimetrie a curve di livello, in scala minima non minore di 1:5000, delle piste esistenti sulle quali devono essere riportate:

1) gli eventuali sistemi di protezione di tipo fisso contro gli infortuni (reti A);

- 2) l'indicazione delle sezioni di cui alla lettera d;
- d) sezioni longitudinali con indicazione delle pendenze per tratti significativi, riportanti anche, ove presenti, eventuali pendenze trasversali;
- e) relazione tecnica articolata nei seguenti argomenti:
 - 1) caratteristiche delle piste quali dislivello, lunghezza orizzontale e sviluppata sull'asse della pista, pendenza longitudinale media e massima, pendenze trasversali, larghezza massima, media e minima, superficie totale, orientamento dei versanti;
 - 2) connotati dei siti attraversati quali morfologia e struttura del terreno, colture in atto, risorse idriche;
 - 3) valutazioni dimensionali delle piste in relazione alla funzionalità dell'area sciabile e di sviluppo montano;
- f) relazione di inquadramento territoriale ed urbanistico;
- g) relazione descrittiva in merito ad eventuali usi civici gravanti sulle aree interessate;
- h) estratto delle tavole di azzonamento del PRGC riportanti l'area sciabile e di sviluppo montano;
- i) planimetria catastale in scala non minore di 1:2000;
- j) proposta motivata di classificazione della pista.”.

Note all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 10 della l.r. 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 10. (Elenco regionale delle piste)

1. È istituito, presso l'Assessorato regionale competente, l'elenco regionale delle piste di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b).
2. Nell'elenco regionale delle piste consultabile telematicamente sono indicate:
 - a) le piste classificate ai sensi dell'articolo 6;
 - b) generalità del gestore, del direttore delle piste e degli operatori di primo soccorso.
3. La redazione, gestione e aggiornamento dell'elenco regionale delle piste sono curati dai competenti uffici regionali sulla base delle indicazioni comunicate dal gestore.”.

Note all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 11 della l.r. 41/1994, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 11. (Commissione tecnico-consultiva per la classificazione delle piste)

1. È istituita la Commissione tecnico-consultiva per la classificazione delle piste, quale organo tecnico dell'amministrazione regionale in materia.
2. Fanno parte della Commissione:
 - a) quattro dirigenti dei settori regionali competenti;
 - b) un rappresentante dei comuni di competenza territoriale;
 - c) un esperto designato dall'Associazione piemontese esercenti impianti a fune o un rappresentante dell'Associazione piemontese enti gestori di piste di sci di fondo o suo delegato, a seconda degli argomenti trattati;
 - d) un rappresentante del Collegio regionale dei maestri di sci;
 - e) un rappresentante delle organizzazioni di volontariato operanti nel soccorso piste;
 - f) un rappresentante del Collegio regionale Guide Alpine italiane;
 - g) un rappresentante della FISCI;
 - h) un rappresentante delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative presenti nella Regione e firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il trasporto a fune o dei contratti collettivi territoriali, ove presenti;
 - i) un rappresentante del servizio medico di emergenza sanitaria territoriale 118;
 - j) un esperto designato dal Club Alpino Italiano (CAI) Piemonte.
 - j bis) un rappresentante dell'Associazione soccorso alpino e speleologico piemontese.
3. I componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. La Commissione è presieduta da un dirigente regionale. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da personale regionale.
4. La Commissione esprime parere vincolante e motivato sulla domanda di classificazione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, accertando la conformità della domanda medesima rispetto ai parametri di cui all'articolo 8.
5. I pareri della Commissione sono assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Ai lavori della Commissione possono essere invitati tecnici ed esperti, il cui parere sia ritenuto utile o necessario nell'esame di singole questioni. La Commissione, ai fini dell'espletamento delle sue funzioni, può effettuare, comunque entro i termini previsti, ispezioni e sopralluoghi sulle aree interessate dalla richiesta di classificazione.

6 bis. La Commissione, alla chiusura dei lavori, redige il verbale delle sedute.

7. Ai componenti della Commissione estranei all'amministrazione regionale è corrisposto un rimborso di eventuali spese di trasferta nella misura e con le modalità previste dalle norme in vigore per il personale regionale.”.

Note all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 12 della l.r. 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 12. (Realizzazione delle piste)

1. La realizzazione di nuove piste o di significative modifiche al tracciato di piste esistenti è assoggettata al rilascio di permesso di costruire gratuito.

2. Hanno titolo a richiedere il permesso di costruire:

a) il concessionario, ai sensi della l.r. 74/1989, per la costruzione e la gestione dell'impianto di risalita funzionalmente collegato alla pista, nonché le persone fisiche o giuridiche da esso delegate;

b) i comuni che eseguono opere al di fuori della propria competenza territoriale previa delega, le associazioni dei comuni e le unioni montane;

c) la Regione Piemonte;

d) la Fondazione 20 marzo 2006;

e) i soggetti che, mediante convenzione, abbiano assunto l'obbligo di realizzare la pista quale opera a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti;

f) il soggetto che si obbliga ad assicurare la preparazione, la manutenzione e la battitura della pista di fondo;

g) ogni altro soggetto pubblico o imprenditore privato.”.

2. bis. Non si applicano le disposizioni relative al rilascio del permesso di costruire se le opere di cui al comma 1 vengono eseguite dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).”.

Note all'articolo 14

Il testo dell'articolo 13 della l.r. 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 13. (Permesso di realizzazione delle piste)

1. I soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 12, comma 2 presentano al comune domanda per il rilascio del permesso di costruire, corredata dai titoli che dimostrino la disponibilità dei terreni sui quali la pista deve essere realizzata, ovvero dall'indicazione delle servitù di cui chiedono la costituzione coattiva, nonché dal progetto e dai relativi elaborati.

2. Il rilascio del permesso di costruire è reso sulla base della contestuale valutazione degli aspetti urbanistici, programmatori, trasportistici, idraulici, idrogeologici, forestali, ambientali, ecologici, paesaggistici e valanghivi. Nella conduzione dell'istruttoria è facoltà del comune avvalersi del supporto dei competenti uffici dell'Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA).

3. Acquisito, ove necessario, il provvedimento di costituzione di servitù di pista, il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle normative vigenti.”.

Note all'articolo 15

Il testo dell'articolo 14 della l.r. 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 14. (Procedimento per l'imposizione della servitù di area sciabile e di sviluppo montano)

1. L'individuazione delle aree sciabili e di sviluppo montano, comprendenti le piste ed i relativi impianti di innevamento e di risalita, con i loro accessori e pertinenze, nonché gli impianti ludico-sportivi e ricreativi tipicamente montani, aventi utilizzo invernale ed estivo, teleferiche, slitte guidate e percorsi naturalistici attrezzati, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza della medesima opera, ai sensi dell'articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e costituisce titolo per la costituzione volontaria o coattiva di servitù connesse alla costruzione e gestione di tali impianti, fatto salvo il pagamento della relativa indennità. Per la costituzione coattiva di servitù di aree sciabili e di sviluppo montano e di impianti di risalita è dovuta esclusivamente un'indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio, limitatamente al periodo di utilizzo, tenuto conto delle eventuali migliorie apportate al fondo; non si presume alcuna indennità per le servitù che possono essere conservate senza danno o senza grave incomodo del fondo servente. La dichiarazione di pubblica utilità consente altresì l'applicazione delle procedure di esproprio secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità); i gestori delle aree sciabili e di sviluppo montano, nonché i soggetti di cui

all'articolo 3, comma 2 sono pertanto titolati all'espletamento di tutte le iniziative ed attività necessarie per portare a compimento tali procedure.

2. L'istanza di costituzione coattiva di servitù di area sciabile e di sviluppo montano è presentata all'amministrazione pubblica competente.

3. Ove non altrimenti costituita, la servitù di pista può essere imposta coattivamente anche sulle piste esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La Regione può intervenire sulla base di criteri e modalità definiti con apposita deliberazione per la copertura degli oneri di servitù alle amministrazioni comunali sulle quali grava la relativa indennità.

5. Entro il 31 marzo di ogni anno le amministrazioni comunali comunicano alla Regione gli esiti delle istanze ricevute per le costituzioni coattive di servitù e formulano eventuali richieste di contribuzione di cui al comma 4.”.

Note all'articolo 16

Il testo dell'articolo 15 della l.r. 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 15. (Facoltà inerenti alla servitù di area sciabile e di sviluppo montano)

1. La servitù coattiva di aree sciabili e di sviluppo montano conferisce le seguenti facoltà:

a) eseguire e mantenere opere di sbancamento, di livellamento, di riporto o, comunque, di modifica del profilo del terreno nonché ogni necessaria opera di sostegno e di drenaggio;

b) eseguire interventi di disboscamento, di taglio degli alberi, dei rami e del manto erboso ed interventi di reinerbimento;

c) eseguire e mantenere ogni necessaria opera a protezione della pista anche in relazione al rischio di distacco di valanghe;

d) eseguire e mantenere le canalizzazioni per la raccolta delle acque superficiali;

e) apporre cartelli indicatori e ogni altro apprestamento di sicurezza;

f) eseguire interventi di manutenzione e sistemazione della pista sia nel periodo invernale sia in quello estivo;

g) realizzare, mantenere in efficienza e custodire impianti e sistemi per la produzione di neve programmata, ivi comprese opere di captazione, condutture interrato di aria, di energia elettrica e di acqua comprensive di pozzetti e mantenere in efficienza e custodire bacini di accumulo e stazioni di pompaggio;

h) realizzare, mantenere in efficienza e custodire impianti di risalita, pertinenze e accessori, impianti ludico-sportivi e ricreativi tipicamente montani aventi utilizzo invernale ed estivo, teleferiche, slitte guidate e percorsi naturalistici attrezzati, linee aeree e interrate connesse e funzionali all'utilizzo dell'area;

i) posare nel sottosuolo e mantenere tubi e cavi per l'allacciamento degli impianti di innevamento di cui alla lettera g) e delle loro pertinenze alle rete elettrica e idrica;

j) eseguire ogni attività comunque connessa alla produzione della neve programmata, alla sua movimentazione ed alla preparazione e battitura della pista;

k) assicurare agli utenti l'accesso e l'utilizzo della pista;

l) inibire a chiunque l'accesso alla pista ove sussistano ragioni di sicurezza e, comunque, nelle ore di non apertura al pubblico durante la stagione invernale ed in occasione delle operazioni di battitura e di manutenzione anche estiva;

m) eseguire ogni altro intervento strettamente funzionale al buon utilizzo della pista;

n) accedere, durante ogni periodo dell'anno, a piedi, con veicoli e mezzi meccanici per eseguire le opere e gli interventi previsti dal presente articolo;

o) eseguire e mantenere ogni necessaria opera per la realizzazione e la manutenzione di sentieri pedonali, slitte guidate, percorsi naturalistici attrezzati e tracciati adibiti alle attività ludico-sportive e ricreative all'interno delle aree di utilizzo estivo;

p) assicurare agli utenti l'accesso e l'utilizzo dei sentieri e dei tracciati di cui alla lettera o);

p bis) realizzare, mantenere in efficienza, custodire e gestire sistemi di illuminazione notturna degli impianti di risalita e delle piste da sci di cui all'articolo 4, commi 1 e 2 e delle relative pertinenze ed accessori,

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati nel rispetto delle normative vigenti in materia.

3. Il proprietario od il titolare di altro diritto reale sui terreni gravati dalla servitù non può, in ogni caso, realizzare opere di alcun genere su tali terreni né pregiudicare in alcun modo l'esercizio della servitù o renderlo più oneroso.

4. La servitù coattiva di area sciabile e di sviluppo montano è inamovibile fintanto che le piste siano mantenute in esercizio.

4 bis. La Regione promuove e autorizza la realizzazione dei bacini di accumulo idrico di cui al comma 1, lettera g), comprese le relative opere accessorie e pertinenze e, in particolare, la realizzazione di invasi a cielo aperto, in considerazione della loro funzione e pubblica utilità ai fini agricoli, turistici e di antincendio.”.

Note all'articolo 18

Il testo dell'articolo 18 della l.r. 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 18. (Obblighi del gestore)

1. L'apertura al pubblico di una pista è condizionata alla messa in sicurezza della stessa in considerazione di previsioni per la riduzione dei rischi connessi alle pratiche sportive ivi previste.

2. Il gestore assicura agli utenti la pratica dell'attività sportiva secondo le previsioni di cui alla presente legge.

3. Il gestore è tenuto a:

a) nominare un direttore della pista, comunicandone il nominativo all'ufficio regionale di cui all'articolo 10, ai fini del suo inserimento nell'elenco regionale delle piste;

b) assicurare la preparazione della pista in funzione delle condizioni meteorologiche, atmosferiche e di innevamento;

c) provvedere alla delimitazione della pista in conformità a quanto previsto all'articolo 23;

d) dotare la pista della segnaletica di cui all'articolo 24;

e) disporre la chiusura della pista, su segnalazione del direttore della stessa, nel caso in cui essa non presenti le necessarie condizioni di agibilità e di sicurezza, quando sussista un pericolo di distacco di valanghe ovvero la pista presenti altri pericoli atipici;

f) assicurare il servizio di soccorso e di trasporto degli infortunati in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso secondo le disposizioni di cui all'articolo 22;

g) provvedere, su segnalazione del direttore della pista, agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari affinché la pista risulti in sicurezza;

h) provvedere agli interventi volti a garantire un adeguato innevamento delle piste, l'agibilità delle stesse e l'eliminazione, ove possibile, di eventuali elementi di pericolosità;

h bis) fornire agli utenti, di concerto con il Servizio sanitario regionale, tutte le informazioni utili in merito ai servizi sanitari e di primo soccorso a loro disposizione presenti sul territorio, mediante l'affissione di apposita cartellonistica o la produzione di materiale informativo;

i) stipulare apposito contratto di assicurazione della responsabilità civile inerente la propria attività per danni agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da propria responsabilità anche in relazione all'uso della pista; la stipulazione di tale contratto costituisce condizione per l'apertura al pubblico della pista;

i bis) comunicare all'utente l'obbligo del possesso della copertura assicurativa, di cui all'articolo 32, comma 14 bis;

j) fornire annualmente all'ufficio regionale di cui all'articolo 10, l'elenco analitico degli infortuni verificatisi indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti;

k) effettuare le comunicazioni prescritte dall'articolo 10, comma 3, funzionali all'aggiornamento dell'elenco regionale delle piste.

k bis) dismettere temporaneamente dall'esercizio, anche a fronte di corrispettivo economico a suo favore, piste, impianti, percorsi e quant'altro necessario per l'organizzazione di eventi particolari turistico-sportivi, anche notturni, a cura di soggetti terzi; in questo caso e per tutta la durata della dismissione, il cui termine deve essere formalmente prestabilito, ogni responsabilità facente capo al gestore e al direttore delle piste è trasferita in capo all'organizzatore dell'evento stesso.

4. Gli interventi necessari ai fini dell'aumento della sicurezza, se effettuati all'interno e in prossimità dei bordi delle piste classificate, costituiscono intervento manutentivo e non necessitano della procedura di cui all'articolo 13, fatta salva l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica se l'intervento ricade in ambito di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e non rientra tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs. medesimo o dell'articolo 3, comma 3 della legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”), nonché fatto salvo il rispetto delle misure di tutela e conservazione della biodiversità e delle procedure della valutazione di incidenza di cui all'articolo 43 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), laddove necessaria.

5. Il servizio di soccorso di cui al comma 3, lettera f), può essere istituito anche a pagamento, a condizione che il gestore proponga all'atto di acquisto del titolo di viaggio una polizza assicurativa, ancorché facoltativa, che ricomprenda la copertura di tali costi. In assenza di tale copertura assicurativa il costo del servizio è posto interamente a carico dell'utente.

6. Differisce dalla gestione del servizio di soccorso l'eventuale servizio di recupero di persone a mezzo impianti, o comunque tramite il personale di servizio, in accertati casi di negligenza degli utenti; tale servizio può essere istituito dal gestore anche a pagamento.

7. È fatta salva la possibilità da parte della Regione di esonerare alcune piste da fondo minori dal rispetto di alcuni obblighi generali di cui al comma 3.”

Note all'articolo 19

Il testo dell'articolo 20 della l.r. 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 20. (Mansioni degli operatori di primo soccorso)

1. L'operatore di primo soccorso è il soggetto al quale sono affidate mansioni di recupero e di primo intervento di soccorso agli infortunati sulle piste da sci ed anche mansioni di diversa natura, in relazione all'organizzazione aziendale di ogni singola località, con particolare riferimento alle operazioni di manutenzione e messa in sicurezza delle piste, al servizio di apertura e chiusura delle stesse, alla verifica delle condizioni di sicurezza ed all'informazione agli utenti.

1 bis. La figura di operatore di primo soccorso si articola nelle categorie:

a) operatore di primo soccorso su piste da discesa;

b) operatore di primo soccorso su piste da fondo.

2. I requisiti ed il percorso di abilitazione degli operatori di primo soccorso sono disciplinati per mezzo di appositi provvedimenti della Giunta regionale.

2 bis. Sono fatte salve e vengono riconosciute le abilitazioni per attività non professionale al servizio di soccorso, ed i successivi aggiornamenti periodici, rilasciate ai soggetti appartenenti all'Esercito italiano, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al Corpo forestale dello Stato ed alla Polizia di Stato, provenienti dalle rispettive scuole di addestramento alpino, ai soggetti appartenenti al Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico provenienti dalle scuole nazionali di cui all' articolo 5 della legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino speleologico), nonché ai soggetti appartenenti alla Federazione italiana sicurezza piste sci (FISPS) che hanno ottenuto l'abilitazione come soccorritore o pattugliatore nei corsi tenuti dalla Scuola regionale o nazionale FISPS, in divisa ed in servizio nei comprensori sciistici della Regione. Tutti i soggetti sopraelencati sono certificati per la parte sanitaria dal Servizio di emergenza sanitaria territoriale 118 secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta Regionale.

2 ter. Sono fatte salve e vengono riconosciute inoltre le abilitazioni per attività non professionale al soccorso su pista da discesa, ed i successivi aggiornamenti periodici, rilasciate ai volontari dell'Associazione nazionale pubbliche assistenze (ANPAS) e della Croce rossa italiana formati dalle rispettive scuole di soccorso piste e certificati dal Servizio di emergenza sanitaria 118 del Piemonte.

2 quater. Per il riconoscimento delle abilitazioni e l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 10 dei soggetti di cui ai commi 2 bis e 2 ter si applicano le disposizioni dell'articolo 33 bis.”.

Note all'articolo 20

Il testo dell'articolo 21 della l.r. 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 21. (Manutenzione delle piste e garanzia delle condizioni di innevamento)

1. Il gestore delle piste di discesa e di fondo provvede all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle stesse ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera g). In particolare, ha l'obbligo di curare che le piste conservino i requisiti tecnici e di sicurezza previsti, anche con l'impiego dell'innevamento programmato e di altre moderne tecniche a basso impatto ambientale volte a garantire l'adeguato innevamento delle piste ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera h). Al gestore compete la preparazione e la messa in sicurezza delle piste durante il periodo di utilizzo, compatibilmente con gli eventi meteorologici e atmosferici.

2. Le piste non battute, o che presentino cattive condizioni di fondo o che richiedano particolari capacità e tecniche di sciata ovvero l'utilizzo di attrezzature specifiche, possono essere aperte al pubblico, ma devono essere segnalate in corrispondenza degli accessi e delle stazioni di partenza degli impianti di risalita serventi.

3. Gli ostacoli presenti sulle piste che lo sciatore non può scorgere agevolmente devono essere rimossi. Nel caso di impossibilità di rimozione, gli ostacoli devono essere debitamente segnalati in modo tale da consentire all'utente un margine di prevedibilità con qualsiasi mezzo del pericolo e, se possibile, protetti.

4. I bordi delle piste in corrispondenza di dirupi, strapiombi o crepacci devono essere segnalati e, se possibile, protetti a mezzo di adeguati sistemi di protezione. Gli attraversamenti stradali, anche a raso, devono essere segnalati sia in pista che sul ciglio della strada.

5. Il gestore ha l'obbligo di chiudere le piste durante le operazioni di battitura con mezzi meccanici ed in caso di manifesto pericolo per gli utenti o di non agibilità.

6. Durante il periodo di non esercizio delle piste, la sistemazione dei terreni interessati è eseguita in modo da conservare la loro stabilità ed evitare il verificarsi di fenomeni di erosione e di degrado delle superfici.”.

...6 bis. Gli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 15, lettere c), d), e), f), h) e o), finalizzati a garantire la sicurezza delle piste nelle situazioni di emergenza anche dettate da eventi meteorologici, sono realizzati previa comunicazione dei lavori al Comune territorialmente competente.”.

Note all'articolo 21

Il testo dell'articolo 22 della l.r. 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 22. (Finalità e caratteristiche del servizio di soccorso)

1. Il gestore assicura, sulle piste di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d) e g), il servizio di soccorso provvedendo al recupero, primo intervento e trasporto degli infortunati con le modalità individuate dalla Giunta regionale, di concerto con il Servizio di emergenza sanitaria territoriale 118, la Commissione tecnico-consultiva per la classificazione delle piste di cui all'articolo 11, informata la commissione consiliare competente.

2. Il servizio di soccorso è assicurato dal gestore mediante proprio personale, ovvero con affidamento del servizio a terzi regolato da appositi contratti o convenzioni. A tale personale, se alle dipendenze del gestore, qualora non faccia parte di enti abilitati o organizzazioni di volontariato ai sensi della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato), è applicato il livello previsto dal CCNL del settore trasporto a fune o dai contratti collettivi territoriali, ove presenti. La figura dell'operatore di primo soccorso è prevista dal CCNL del settore trasporto a fune o dai contratti collettivi territoriali, ove presenti.

3. Entro il 30 novembre di ogni anno, il gestore comunica all'ufficio regionale di cui all'articolo 10, comma 1 le modalità secondo le quali il servizio è espletato ai sensi del comma 2, nonché l'organico del personale addetto.

4. Salvo quanto previsto all'articolo 17, comma 2, nel servizio di soccorso possono essere impiegati unicamente addetti con abilitazione professionale di operatore di primo soccorso dotati di attrezzature ed equipaggiamenti idonei. Gli addetti al soccorso, compatibilmente con l'espletamento del servizio, possono essere adibiti anche alla manutenzione e messa in sicurezza delle piste, al servizio di apertura e chiusura delle stesse, alla verifica delle condizioni di sicurezza ed all'informazione agli utenti.

5. La direzione ed il coordinamento del servizio di soccorso possono essere affidati al direttore di pista ovvero, in alternativa, ad un operatore di primo soccorso con almeno tre anni di esperienza.

6. Il gestore può individuare, nell'ambito del proprio comprensorio, uno o più operatori di primo soccorso, con esperienza non inferiore a tre anni, cui affidare funzioni di coordinamento e di capo-pattuglia.

7. Fatti salvi i compiti spettanti al servizio sanitario regionale ed alla protezione civile, i gestori delle piste, nell'ambito dei compiti organizzativi e gestionali loro affidati, possono ricorrere all'impiego dell'elicottero; possono altresì organizzare, nelle aree sciabili e di sviluppo montano da essi gestite e senza oneri a carico della Regione, un'attività di trasporto non medicalizzato mediante l'uso di tale mezzo.”.

Note all'articolo 22

Il testo dell'articolo 24 della l.r. 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 24. (Obblighi di segnalazione sulle piste)

1. Le piste di sci di discesa e di fondo sono dotate di apposita segnaletica a cura dei gestori delle stesse.

2. La segnaletica, realizzata ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 20 dicembre 2005 (Segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate), ha lo scopo di fornire le necessarie indicazioni sull'agibilità e sulle caratteristiche delle piste.

3. Le piste vengono segnate e suddivise secondo il loro grado di difficoltà come segue:

a) piste facili, segnate in blu: la loro pendenza longitudinale e trasversale massima non può superare il 25 per cento, ad eccezione di brevi tratti inferiori a 50 metri in zone non delimitate;

b) piste di media difficoltà, segnate in rosso: la loro pendenza longitudinale e trasversale massima non può superare il 40 per cento, ad eccezione di brevi tratti inferiori a 100 metri in zone non delimitate e la loro pendenza longitudinale media è superiore al 20 per cento;

c) piste difficili, segnate in nero: la loro pendenza longitudinale massima supera i valori massimi delle piste rosse e la loro pendenza longitudinale media è superiore al 20 per cento.

3 bis. È facoltà del gestore presentare motivata richiesta di classificazione differente della pista rispetto alle disposizioni di cui al comma 3 laddove ricorrano fattori differenti dalla pendenza che incidono comunque sul grado di difficoltà, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo la larghezza della pista, la sua esposizione, la presenza di neve artificiale, la presenza di ostacoli naturali e non la consistenza del bordo pista.

4. Gli itinerari sciistici sono segnati in arancione e non vengono suddivisi secondo gradi di difficoltà.

5. Ai gestori è consentito a scopi commerciali di indicare in verde le piste molto facili la cui pendenza longitudinale e trasversale non può superare il 15 per cento, ad eccezione di brevi tratti in zone non delimitate.

6. Ai fini dell'incremento del livello di sicurezza delle piste la Regione autorizza le iniziative di incremento della larghezza delle stesse, ove fisicamente possibile, proposte dai soggetti di cui all'articolo 12, comma 2 e all'articolo 16, comma 1, ad una larghezza ritenuta idonea e sufficiente, previa verifica della compatibilità paesaggistica se l'intervento ricade in ambito di tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004 e nel rispetto delle misure di tutela e conservazione della biodiversità e delle procedure della valutazione di incidenza di cui all'articolo 43 della l.r. 19/2009, laddove necessaria.

7. La segnaletica deve essere conforme ai requisiti della normativa di cui al comma 2; per le stazioni confinanti con altre stazioni di diverso Stato o regione è ammesso comunque l'impiego della segnaletica uniforme a quella impiegata dalla stazione confinante.

8. In corrispondenza degli impianti di risalita che costituiscono punti di accesso ai comprensori sciistici ovvero delle biglietterie ed in prossimità dei luoghi di partenza delle piste di sci di fondo è apposto un prospetto generale delle piste esistenti, riportante la denominazione, il numero ed il grado di difficoltà delle stesse.

9. In prossimità degli impianti di risalita serventi le piste di discesa è apposto un cartello riguardante le piste servite, sul quale è riportato il nome o il numero della pista, il grado di difficoltà, l'indicazione dell'apertura, della chiusura e l'orario di accesso.

10. In corrispondenza dei principali accessi alle piste di fondo è indicato il relativo orario di apertura e chiusura.

11. Gli accessi alle piste chiuse, anche temporaneamente, sono protetti, per l'intera larghezza, con idoneo mezzo di segnalazione preceduto dal segnale di pericolo. La chiusura della pista è tempestivamente segnalata nella stazione a valle dell'impianto servente nonché all'inizio della stessa ed alle biglietterie.

12. In corrispondenza delle biforcazioni e degli incroci tra piste sono posizionati segnali riportanti la direzione, la denominazione e il grado di difficoltà delle piste interessate, nonché le destinazioni raggiungibili.

13. Le piste non battute, quelle che presentano cattive condizioni del fondo o che richiedono particolari capacità e tecniche di sciata ovvero l'utilizzo di attrezzature specifiche possono essere aperte al pubblico, ma sono segnalate in corrispondenza degli accessi e delle stazioni di partenza degli impianti di risalita serventi.

14. La segnaletica è realizzata e posizionata considerando gli effetti di un eventuale urto da parte dello sciatore.

14 bis. Il gestore non è responsabile nel caso di rimozione e alterazione della palinatura, della segnaletica e degli apprestamenti di sicurezza da parte di soggetti terzi o di eventi atmosferici.

15. Nei luoghi di cui al comma 8 è fornita agli utenti ampia informazione sulle regole di comportamento fissate dalla l. 363/2003 e dal "Decalogo comportamentale dello sciatore" costituente l'allegato 2 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005.

16. Al fine di ottimizzare la messa in sicurezza delle piste e di contenere l'impatto ambientale è consentita, su tutte le aree sciabili e di sviluppo montano comprese le strutture ricettive presenti sulle piste, la sola esposizione di messaggi pubblicitari del formato autorizzato dal gestore. È esclusa dalla predetta limitazione la pubblicità da apporre sugli impianti di risalita o su loro pertinenze, che si intende autorizzata, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di salvaguardia ambientale e paesaggistica.”.

Note all'articolo 23

Il testo dell'articolo 25 della l.r. 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 25. (Vigilanza)

1. Ferma restando l'applicazione dell' articolo 21 della l. 363/2003 , esercitano inoltre la vigilanza sull'osservanza della legge le guardie ecologiche volontarie di cui all' articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) limitatamente agli articoli 27, 28, 30, 31 e 32 della presente legge.

1 bis. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni dell' articolo 28 bis è affidata:

a) al personale di vigilanza dipendente dagli enti regionali di gestione delle aree naturali protette di cui all'articolo 12 della l.r. 19/2009;

b) agli agenti di polizia locale;

c) agli agenti e agli ufficiali di polizia giudiziaria.”.

Note all'articolo 24

Il testo dell'articolo 26 della l.r. 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 26. (Responsabilità)

1. Fatte salve le responsabilità del direttore della pista per le funzioni di propria competenza, il gestore è civilmente responsabile della regolarità e della sicurezza dell'esercizio della pista in relazione alle previsioni della presente legge.

2. Il gestore non è in alcun modo responsabile degli incidenti che possono verificarsi al di fuori delle piste da sci di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b) ed e), anche se accaduti su percorsi fuori pista serviti dagli impianti di risalita, né degli incidenti che possono verificarsi sui percorsi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f) o durante le gare e gli allenamenti o nelle aree attrezzate di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c), d) e g). Il gestore non è altresì responsabile degli incidenti occorsi nel caso di dismissione temporanea dell'esercizio ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera k bis).

3. La pratica dello sci e qualsiasi attività allo stesso legata effettuata oltre le delimitazioni poste ai bordi delle piste e nell'inosservanza della segnaletica e delle disposizioni posizionate dal gestore è ad esclusivo rischio e pericolo dell'utente.

4. In caso di sinistro riferito ai commi 2 e 3, sia per danni o infortuni propri o cagionati a terzi, l'utente rimane l'unico responsabile del sinistro procurato ed ogni onere causato, di qualsiasi natura, anche inerente al soccorso, resta a carico dello stesso.

5. Il gestore non è comunque responsabile per fatti occorsi durante l'esercizio di attività sciistiche o collaterali, nelle aree sciabili e di sviluppo montano o in quelle ad esse adiacenti, ad opera di soggetti terzi.

5 bis. Il gestore non è in alcun modo responsabile per gli incidenti occorsi agli sciatori che non rispettano le norme di comportamento di cui all'articolo 32.

6. La responsabilità del gestore, per quanto attiene al soccorso, cessa con il trasporto dell'infortunato in luogo accessibile dai centri di assistenza sanitaria e di primo soccorso pubblici e privati oppure in seguito a esplicita liberatoria rilasciata dall'infortunato stesso o dai suoi familiari.”.

Note all'articolo 25

Il testo dell'articolo 28 della l.r. 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 28. (Mezzi meccanici)

1. Fatte salve le previsioni del presente articolo, è vietato per l'intera giornata l'uso di mezzi meccanici lungo le aree sciabili e di sviluppo montano di cui all'articolo 4, comma 2 lettere a), b), c), d), e) e g) nonché sulle rimanenti aree del territorio regionale.

2. I mezzi meccanici adibiti alla preparazione ed alla battitura delle piste possono accedervi al di fuori dell'orario di apertura al pubblico ovvero, nell'ambito di tale orario, solo se la pista è chiusa durante tutto lo svolgimento di tali operazioni.

3. I mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione degli impianti e delle piste possono accedervi solo fuori dall'orario di apertura al pubblico delle stesse, salvo i casi di necessità ed urgenza e, comunque, in questo caso previa autorizzazione del direttore delle piste e con l'ausilio degli appositi congegni di segnaletica luminosa ed acustica.

4. Nei casi previsti dal comma 3, gli sciatori sono tenuti a dare la precedenza ai mezzi meccanici di servizio, consentendo la loro agevole e rapida circolazione.

5. Il gestore delle piste, su espressa richiesta da parte di terzi interessati e fuori dall'orario di apertura delle piste, sentito il Comune interessato, può consentire accessi per raggiungere pubblici esercizi, o abitazioni private non altrimenti raggiungibili, nonché per ragioni di servizio o altra urgente necessità.

6. Nel caso specifico l'uso di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati durante il periodo invernale è consentito solo al di fuori delle aree sciabili e di sviluppo montano, lungo i percorsi autorizzati dai comuni e nelle aree o piste ad esse dagli stessi destinate.

7. L'uso di motoslitte e di mezzi assimilati, con le cautele di cui al comma 3, è comunque sempre consentito, anche al di fuori dei percorsi di cui all'articolo 4:

- a) agli addetti al soccorso, antincendio, vigilanza;
- b) al personale addetto alla fornitura di servizi primari;
- c) agli agenti di polizia municipale, polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza e Corpo forestale dello Stato, nonché agli addetti del comune per motivi di servizio;
- d) al personale addetto agli impianti di risalita.

8. L'autorizzazione all'uso di motoslitte e relativi accessori o mezzi assimilabili su percorsi comunali stabiliti è rilasciata dal comune a residenti, proprietari, gestori o conduttori di strutture o immobili non accessibili da strade aperte al pubblico, o gestori di attività di trasporto a servizio delle strutture o immobili medesimi o, temporaneamente, per altri motivati scopi professionali.. Nel caso in cui simili percorsi interferiscano con le piste da sci, l'autorizzazione è rilasciata dal comune, previa concertazione con il gestore delle piste secondo quanto previsto dal provvedimento di cui al comma 9 . L'accesso pubblico alle aree o piste di cui al comma 6 è autorizzato dal comune previa verifica dei requisiti regolamentari e cartellonistici in materia previsti dalla Giunta regionale.

8 bis. In ogni caso l'utilizzazione dei percorsi messi a disposizione dai comuni è subordinata all'osservanza del piano di sicurezza che i comuni stessi redigono ed approvano unitamente all'individuazione dei percorsi.

9. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione della legge, disciplina con successivo provvedimento deliberativo l'utilizzo di motoslitte o mezzi assimilabili, sentita la commissione consiliare competente.”.

Note all'articolo 27

Il testo dell'articolo 30 della l.r. 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 30. (Sci fuori pista)

1. I gestori delle piste da sci, le pubbliche amministrazioni locali e la Regione non sono in alcun modo responsabili degli incidenti che possono verificarsi al di fuori delle piste da sci di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), anche se accaduti su percorsi fuori pista serviti dagli impianti di risalita, né degli incidenti che possono verificarsi sui percorsi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f).

2. I soggetti che praticano lo sci alpinismo, lo sci fuori pista e le attività escursionistiche, in ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, al di fuori delle piste e aree, come definite all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e g), di eventuali percorsi individuati e segnalati dai comuni, lo fanno a proprio rischio e pericolo. I medesimi soggetti sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle informazioni che vengono diffuse da enti pubblici o da altri soggetti autorizzati a fornirle ufficialmente, relativamente ai rischi legati allo svolgimento di tale attività e a munirsi laddove, per condizioni climatiche e della neve, sussistono evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala, sonda da neve per garantire un idoneo intervento di soccorso.

2 bis. (abrogato).”.

Note all'articolo 28

Il testo dell'articolo 31 della l.r. 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 31. (Utilizzo estivo dell'area sciabile e di sviluppo montano)

1. L'area sciabile e di sviluppo montano, ivi comprese le piste di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), può essere impiegata nel periodo estivo anche per la pratica di attività ludico-sportive e ricreative su aree e tracciati esclusivamente destinati a tali attività. La gestione degli stessi può essere esercitata prioritariamente dai gestori delle piste e in subordine da altro soggetto pubblico o privato, i quali, anche ai fini della manutenzione dei tracciati esistenti e delle nuove realizzazioni, possono attivare il procedimento di cui all'articolo 14.

2. Al di fuori delle aree di cui al comma 1, i tracciati destinati alla pratica di attività ludico-sportive e ricreative sono individuati ed autorizzati dai comuni territorialmente competenti anche ai fini dell'individuazione del soggetto gestore, al quale è fatto obbligo di mantenere annualmente i tracciati medesimi e garantire la corretta regimazione delle acque superficiali, preservando i pendii da possibili fenomeni di dissesto idrogeologico direttamente derivanti dall'erosione del suolo in relazione al passaggio continuo dei mezzi circolanti.

3. (abrogato).

4. Tali tracciati devono essere adeguatamente segnalati in tutto il loro sviluppo ed interdetti all'escursionismo pedestre. Possono attraversare altre infrastrutture viabili destinate al passaggio di veicoli, mezzi meccanici o pedoni. Tali intersezioni devono essere preventivamente segnalate a cura dei soggetti gestori dei tracciati sui tracciati medesimi e sull'infrastruttura attraversata.

4 bis. Nel caso di attività sportiva praticata con mountain bike su tracciati esclusivamente destinati a tale attività, denominati “bike park”, è richiesta la massima prudenza da parte dei conducenti, al fine di evitare incidenti, riducendo la velocità e usando i segnalatori acustici previsti. I conducenti garantiscono inoltre la precedenza ai mezzi ed ai veicoli che percorrono le infrastrutture ed ai pedoni in fase di attraversamento del tracciato.

5. Al di fuori dei tracciati individuati come bike park nei quali il transito è esclusivo, il passaggio delle mountain-bike è altresì autorizzato per attività di cicloescursionismo su tutte le strade, strade interpoderali destinate all'uso promiscuo da parte di veicoli, animali e persone. È altresì consentito il transito delle mountain-bike per attività cicloescursionistiche sui sentieri costituenti la rete sentieristica regionale nell'ambito di itinerari ciclopedonali escursionistici. Le caratteristiche, le modalità di individuazione di tali itinerari e di regolamentazione comportamentale in funzione dell'uso promiscuo sono disciplinati per mezzo di appositi provvedimenti della Giunta regionale.

6. I gestori dei bike park sono responsabili della gestione e della manutenzione esclusivamente dei tracciati dei bike park al fine di garantire la sicurezza degli stessi nella fruizione da parte dei frequentatori. I gestori dei bike park e delle piste non sono responsabili degli incidenti che possano verificarsi nei percorsi di cui al comma 5 ancorché serviti dagli impianti medesimi.”.

Note all'articolo 29

Il testo dell'articolo 32 della l.r. 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 32. (Norme di comportamento)

1. Nell'esercizio della pratica dello sci di discesa lo sciatore è tenuto al rispetto delle norme sancite dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della l. 363/2003, nonché delle regole previste nel “Decalogo comportamentale dello sciatore” di cui all'Allegato 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005. Lo sciatore è tenuto altresì ad un'adeguata preparazione psico-fisica per prevenire i rischi connessi all'esercizio di tale pratica e quelli intrinseci dell'ambiente in cui si svolge.

1 bis. L'utilizzo delle piste da sci è subordinato al possesso da parte dell'utente di un'assicurazione per la responsabilità civile per danni o infortuni che lo stesso può causare a terzi, ivi compreso il gestore.

2. Lo sciatore è tenuto ad esibire il titolo di viaggio secondo le disposizioni del gestore.

3. Lo sciatore è tenuto al rispetto delle indicazioni imposte dalla segnaletica ed è obbligato a tenere un comportamento specifico di prudenza e diligenza adeguato alla situazione della pista, alle sue caratteristiche e alle proprie attitudini e capacità, in modo da non costituire pericolo per l'incolumità propria e altrui e arrecare danno a persone e cose.

4. Lo sciatore si astiene dal percorrere piste di difficoltà superiore alle proprie capacità di sciata ed adegua la propria andatura al tipo della pista, alle proprie capacità, alle condizioni dell'attrezzatura utilizzata, che deve essere mantenuta in efficienza secondo la buona regola dell'arte, alle condizioni ambientali, allo stato della pista e del manto nevoso, all'affollamento della stessa ed alla visibilità nel momento della percorrenza della pista medesima. In ogni caso, la presenza sulle piste della segnaletica di cui all'articolo 24, seppur divelta dal vento, di pietre, di rami, di tratti ghiacciati o di irregolarità del manto nevoso causata da variazioni delle condizioni ambientali e atmosferiche, dall'usura giornaliera o da una parziale battitura della pista non sono da considerarsi ostacoli; spetta esclusivamente allo sciatore l'onere di far in modo che tali situazioni non rappresentino un fattore di pericolo. In generale, lo sciatore tiene una condotta tale da poter far fronte ai pericoli connessi con l'attività sciistica e alle insidie dell'ambiente montano; adotta, altresì, una linea di discesa tale da evitare uscite dal tracciato della pista stessa nonché di incorrere in situazioni di possibile pericolo.

5. Lo sciatore che si immette su una pista deve dare precedenza a chi già la percorre.

6. In caso di sinistro chiunque è tenuto a prestare l'assistenza occorrente agli infortunati, ovvero a comunicare immediatamente il sinistro al gestore.

7. Nell'esercizio della pratica dello sci di discesa e dello snowboard è fatto obbligo ai minori di diciotto anni di indossare un casco protettivo omologato. Tale disposizione si applica a decorrere dal 1° novembre 2011.

8. Fatte salve le deroghe di cui all'articolo 28, è vietato percorrere le piste con mezzi diversi dagli sci, nelle loro varie articolazioni. Sono sempre ammesse le specifiche attrezzature sciistiche ad uso delle persone con disabilità.

9. È vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità o previa autorizzazione del gestore; chi percorre a piedi la pista da sci è obbligato, comunque, a tenersi ai bordi facendo particolare attenzione agli utenti e dando la precedenza agli stessi ed ai mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste e degli impianti, consentendone la agevole circolazione.

10. In occasione di gare è fatto divieto a chiunque, con l'esclusione dei soggetti individuati dall'organizzazione, di sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.

11. La risalita di piste con gli sci ai piedi è consentita solo previa autorizzazione del gestore della pista che ne deve dare avviso mediante appositi cartelli a monte delle piste stesse o, in mancanza di tale autorizzazione, nei soli casi di urgente necessità. La predetta risalita deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e nel rispetto di ogni eventuale prescrizione adottata dal gestore della pista, dando altresì la precedenza agli stessi ed ai mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste e degli impianti, consentendone la agevole circolazione.

12. In caso di sinistri verificatisi a causa della violazione da parte dell'utente delle disposizioni del presente articolo il gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità.

13. È fatto espresso divieto a tutti gli utenti di alterare o rimuovere le indicazioni segnaletiche e gli apprestamenti di sicurezza.

14. L'attività praticata nelle aree di cui all'articolo 31 durante il periodo estivo è assimilata all'attività sciistica e gli utenti delle stesse sono soggetti, per quanto compatibili, alle norme di comportamento del presente articolo.

14 bis. Lo sciatore che utilizza le piste da sci deve possedere un'assicurazione in corso di validità che copre la propria responsabilità civile per danni o infortuni verso terzi, ivi compreso il gestore.

14 ter. Nel caso di scontro fra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni.

14 quater. Nei casi di infortunio con lesioni gravi gli sciatori sono sottoposti ad accertamenti alcolemici e tossicologici.”.

Note all'articolo 30

Il testo dell'articolo 33 della l.r. 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 33. (Corsi di formazione e aggiornamento)

1. I corsi per la formazione dei soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b) sono organizzati secondo i criteri e le modalità della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale).

2. Al termine del percorso formativo è rilasciato apposito attestato di abilitazione.

3. I soggetti abilitati all'esercizio delle professioni di direttore delle piste e di operatore di primo soccorso sono tenuti a frequentare con profitto ogni triennio un corso di aggiornamento professionale organizzato secondo i criteri e le modalità di cui al comma 1. Nel caso di impossibilità di frequenza di uno dei corsi entro il termine del triennio, gli interessati sono tenuti a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo, pena la sospensione dell'abilitazione fino alla frequenza di un corso di aggiornamento.

4. I contenuti e le modalità di gestione degli aggiornamenti sono definiti mediante apposito provvedimento della Giunta regionale.

4 bis. Ai soggetti titolari delle abilitazioni all'esercizio delle professioni di direttore delle piste e di operatore di primo soccorso di cui al comma 1, che sono comunque tenuti a frequentare i corsi di formazione e di aggiornamento ai sensi della presente legge, sono riconosciuti crediti formativi per le materie comuni alle suddette abilitazioni."

5. È fatta salva la validità dei corsi in atto alla data di entrata in vigore della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 23 (Ulteriori modifiche della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica") organizzati ai sensi della normativa previgente, che si convalidano in presenza dell'attestato formativo."

Note all'articolo 31

Il testo dell'articolo 33 bis della l.r. 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 33 bis. (Titoli conseguiti in altre Regioni e in altri Stati)

1. Coloro che sono in possesso di titoli professionali conseguiti in altre regioni o province autonome o in Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, ovvero conseguiti a seguito della frequenza di corsi riconosciuti o autorizzati dalla Regione Piemonte antecedentemente alla data di entrata in vigore della l.r. 23/2011, e intendono ottenere il riconoscimento della qualifica ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale ne fanno richiesta alla Regione, che verifica l'equivalenza del titolo e dei relativi contenuti e delle conoscenze professionali con quelli previsti dalla presente legge e dispone l'applicazione di eventuali misure compensative, con le modalità e secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.

2. In caso di soggetti provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell' articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)."

Note all'articolo 32

Il testo dell'articolo 35 della l.r. 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 35. (Sanzioni)

1. Fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) 50,00 euro al metro quadrato per la realizzazione, anche parziale, di piste da sci permanenti in mancanza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 12;

b) da 10.000,00 euro a 50.000,00 euro per la violazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo di cui all'articolo 13 o stabilite da provvedimenti attuativi della presente legge;

c) la sanzione amministrativa di cui all' articolo 4, comma 2, della l. 363/2003 , a carico del gestore, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera i) relative alla stipulazione del contratto di assicurazione da responsabilità civile;

d) a sanzione da euro 40,00 a euro 250,00, a carico dell'utente, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1 bis, relative al possesso di un'assicurazione per responsabilità civile;

e) la sanzione amministrativa di cui all' articolo 7, comma 4 della l. 363/2003 , per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera e) relative all'obbligo di chiusura delle piste;

f) da 5.000,00 euro a 10.000,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera g);

f bis) euro 10.000,00 a carico degli organizzatori di eventi o manifestazioni che prevedono l'utilizzo di motoslitte al di fuori delle aree o piste di accesso pubblico non preventivamente individuate e autorizzate ai sensi dell'articolo 28, comma 8, secondo periodo, incrementata di euro 1.000,00 per le manifestazioni fino a cinquanta partecipanti, di euro 1.500,00 per le manifestazioni da cinquantuno a cento partecipanti, di euro 2.000,00 per le manifestazioni da centouno a duecento partecipanti, di euro 3.000,00 per le manifestazioni con più di duecento partecipanti. La stessa sanzione si

applica agli organizzatori in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite ai fini dello svolgimento delle manifestazioni e in caso di mancato ripristino ambientale dello stato dei luoghi.

g) la sanzione amministrativa di cui all' articolo 3, comma 3 della l. 363/2003 , per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera f) relative al servizio di soccorso e trasporto.

2. In attuazione dell' articolo 18, comma 2 della l. 363/2003 , in caso di violazione delle disposizioni poste a tutela della sicurezza degli sciatori, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da 40,00 euro a 250,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettere a), j) e k);
- b) da 40,00 euro a 250,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 23 e 24;
- c) da 40,00 euro a 250,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 2, 3 e 4;
- d) da 400,00 euro a 2.500,00 euro per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 6;
- e) da 400,00 euro a 2.500,00 euro per l'inosservanza delle disposizioni previste dal provvedimento deliberativo di cui all'articolo 28, comma 9 se non già sanzionate in modo specifico nel presente articolo;
- f) da 400,00 euro a 2.500,00 euro per l'utilizzo di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 8, primo periodo;
- g) 50,00 euro per metro quadro di terreno innevato per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 3;
- h) da 100,00 euro a 450,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 4;
- i) da 40,00 euro a 250,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2;
- j) da 40,00 euro a 250,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 4;
- k) da 250,00 euro a 500,00 euro per l'omessa esibizione del titolo di viaggio (skipass) di cui all'articolo 32, comma 2 o per l'esibizione di un titolo di viaggio non in corso di validità o riconducibile a persona diversa;
- l) da 40,00 euro a 150,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 3;
- m) la sanzione amministrativa di cui all' articolo 14 della l. 363/2003 , relativa all'omessa assistenza a persone infortunate, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 6;
- n) la sanzione amministrativa di cui all' articolo 8, comma 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 7 relative all'obbligo del casco si applica ai minori di diciotto anni.
- o) da 150,00 euro a 240,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 4 e all'articolo 32, commi 8, 9, 10, 11 e 13.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate e riscosse dal comune sul cui territorio si trova la pista da sci; per le piste che si estendono sul territorio di più comuni, è competente l'unione montana di riferimento. Le modalità e i tempi di riscossione sono stabiliti dall'ente irrogatore. Le sanzioni possono essere accertate ed irrogate, oltre che dai soggetti già titolati, anche da altri dipendenti del comune o dell'unione montana, ai quali il sindaco o il presidente dell'unione montana abbia conferito tale compito; tali dipendenti sono individuati tra coloro che hanno frequentato con profitto uno specifico corso di formazione, della durata di almeno dodici ore, organizzato dalle medesime amministrazioni, avente ad oggetto la presente legge nonché l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative, finalizzato alla richiesta del decreto di guardia particolare giurata.

4. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

5. Qualora la violazione delle disposizioni sanzionate ai sensi dei commi 1 e 2 sia posta in essere da un cittadino di nazionalità straniera, è consentito al trasgressore di effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento della sanzione in misura ridotta di cui all' articolo 16 della l. 689/1981 .

6. La Giunta regionale aggiorna la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui ai commi 1 e 2, ogni due anni in misura pari all'intera variazione media nazionale, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. In base a tali criteri sono fissati, entro il 28 febbraio dell'anno successivo al biennio, i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano con decorrenza dal 1° aprile dell'anno successivo.

7. Il gestore delle piste, ai fini del controllo del regolare utilizzo dei biglietti ed abbonamenti per la risalita, ha facoltà di richiedere, anche tramite personale a ciò delegato, l'esibizione dei titoli di viaggio. In caso di esibizione di un titolo di viaggio non in corso di validità o riconducibile a persona diversa, oltre alle sanzioni pecuniarie di cui al comma 2, lettera k) è sempre disposto l'immediato ritiro del titolo di viaggio.

8. In caso di violazione delle prescrizioni in materia di utilizzo e conduzione di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati, che comportino le sanzioni pecuniarie di cui al comma 2, lettere d), e) e f) è sempre disposto il sequestro amministrativo del mezzo.

9. Nei casi in cui per l'utilizzo delle piste di sci di fondo è richiesto il pagamento di un biglietto di ingresso, allo sciatore che ne è sprovvisto è comminata una sanzione amministrativa pari a cinque volte il prezzo del biglietto medesimo.

9 bis. Se il fatto non costituisce reato, per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 28 bis si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) per la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 o per tutti coloro che gestiscono il servizio di eliski senza la prescritta convenzione di cui ai commi 5 e 6, la sanzione amministrativa pecuniaria di 15.000,00 euro a carico del soggetto che gestisce il trasporto aereo o il servizio di eliski, incrementata di 500,00 euro per ogni persona trasportata;

b) in caso di accompagnamento in discesa fuori pista di sciatori trasportati nell'ambito di un servizio di eliski in violazione delle disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9, la sanzione amministrativa pecuniaria di 500,00 euro a carico dell'accompagnatore incrementata di 100,00 euro per ogni persona accompagnata;

c) in caso di inosservanza degli obblighi indicati nella convenzione ai sensi del comma 6 o delle modalità di svolgimento del servizio di eliski di cui al comma 9, la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500,00 euro a 6.000,00 euro a carico del soggetto che gestisce il servizio di eliski;

d) per la violazione delle disposizioni di cui al comma 7 in relazione alle dotazioni previste per garantire un idoneo intervento di soccorso e autosoccorso, la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro.

9 ter. In caso di recidiva, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 9 bis sono raddoppiate. In seguito a due infrazioni dei divieti di cui al comma 9 bis, lettere a) e c), il soggetto che gestisce l'attività di trasporto aereo o di eliski responsabile delle violazioni è sospeso per due anni dall'esercizio dell'attività di volo in zone di montagna prevista all'articolo 28 bis.”.

9 quater. Per le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 9 bis, si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 9 bis sono irrogate e riscosse dal comune competente per territorio. Il comune trasferisce annualmente agli enti regionali di gestione delle aree naturali protette di cui all'articolo 12 della l.r. 19/2009 il 50 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni accertate all'interno delle aree della rete ecologica regionale, di cui all'articolo 2 della l.r. 19/2009, gestite dai soggetti medesimi.”.

Note all'articolo 33

Il testo della rubrica del titolo II della l.r. 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo montano, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica”.

Note all'articolo 34

Il testo dell'articolo 36 della l.r. 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 36. (Individuazione di servizio pubblico di interesse generale)

1. In considerazione del rilevante interesse pubblico che rivestono le disposizioni in materia di tutela della salute, da realizzarsi anche attraverso l'obbligo della garanzia e del mantenimento di un adeguato livello di sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano, la Regione individua i servizi, anche economici, resi a tali fini come di interesse generale, e incarica i soggetti pubblici o privati di cui all'articolo 45 dell'esecuzione dei servizi necessari a garantire la suddetta tutela.”.

Note all'articolo 35

Il testo dell'articolo 38 della l.r. 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 38. (Definizione di microstazioni)

1. Sono definite come microstazioni, nell'ambito delle stazioni definibili di interesse locale ai sensi dell'articolo 37, quante di esse soddisfino cumulativamente i seguenti criteri:

- a) stazioni con un numero di impianti inferiore a nove e un numero di chilometri di pista inferiore a venti;
- b) stazioni con un numero di unità lavorative annue (ULA) di personale dipendente inferiore a dodici;
- c) stazioni con un fatturato netto annuo inferiore a euro 2.000.000,00.”.

Note all'articolo 36

Il testo dell'articolo 39 della l.r. 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 39. (Interventi regionali)

1. La Regione, in attuazione dell' articolo 7, comma 5, della l. 363/2003 e in considerazione dei maggiori oneri monetari e gestionali conseguenti all'introduzione delle norme di cui al Titolo I della presente legge, sostiene iniziative ed interventi funzionali agli obiettivi di tutela della salute e di sicurezza prefissati.

2. La Regione, riconoscendo l'elevata incidenza del comparto turistico nell'ambito dell'economia regionale e locale e la necessità di supportare il radicamento della popolazione ai territori montani contrastando le minacce di spopolamento, sostiene altresì iniziative ed interventi miranti a riqualificare e potenziare il patrimonio impiantistico e l'offerta turistica.

3. La Giunta regionale promuove il coinvolgimento dei soggetti che a vario titolo beneficiano della presenza di aree sciabili e di sviluppo montano al fine di coordinare e potenziare gli interventi di sostegno.

4. La Regione, riconosciuto l'elevato valore sociale e ambientale delle località montane e delle aree sciabili e di sviluppo montano, sostiene ed incentiva le strategie d'intervento a minore impatto ambientale.”.

Note all'articolo 37

Il testo dell'articolo 40 della l.r. 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 40. (Sostegni finanziari regionali e programmazione degli interventi)

1. Al fine di realizzare gli obiettivi e gli interventi previsti dalla presente legge, la Regione adotta misure di sostegno finanziario in relazione alle seguenti categorie di iniziative agevolabili:

a) categoria A: interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo montano;

b) categoria B: investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica;

c) categoria C: spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria delle microstazioni di cui all'articolo 38.

1 bis. La Giunta regionale, al fine di garantire efficacia e sostenibilità economica alle misure di sostegno finanziario di cui al comma 1, approva con proprie deliberazioni, acquisito il parere della commissione consiliare competente e nel rispetto della normativa comunitaria, dei principi di equità e trasparenza nonché di quanto previsto all'articolo 47, i criteri oggettivi per l'erogazione delle agevolazioni finanziarie a favore dei soggetti beneficiari ed in particolare:

a) le linee operative e gli indirizzi programmatici in relazione alle iniziative agevolabili e agli interventi di sostegno finanziario di cui al comma 1;

b) le priorità nella concessione delle agevolazioni, in relazione alla tipologia dell'iniziativa e alla sostenibilità economica e strategica della stessa;

c) i requisiti di accesso nonché i criteri per la determinazione delle spese ammissibili alle agevolazioni economiche e dei relativi livelli agevolativi accordabili in relazione alle singole tipologie di iniziativa;

d) le procedure attuative degli strumenti d'intervento.

2. (abrogato)

3. (abrogato)

4. La Regione dispone verifiche, accertamenti e controlli al fine di verificare la corretta attuazione delle opere finanziate e può, in caso di mancato rispetto degli obiettivi dichiarati, adottare gli opportuni provvedimenti fino alla revoca delle agevolazioni concesse e la conseguente restituzione delle somme erogate.

4 bis. In caso di situazioni climatiche straordinarie comportanti la prolungata carenza di neve naturale, tali da pregiudicare l'agibilità e la sicurezza delle piste, la Giunta regionale con propri provvedimenti può definire piani di intervento straordinario, finalizzati alla concessione di misure di sostegno finanziario ai soggetti di cui all'articolo 45. Tale sostegno finanziario viene reperito utilizzando le risorse stanziato sul bilancio regionale.”.

Note all'articolo 38

Il testo dell'articolo 42 della l.r. 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 42. (Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo montano)

1. Le agevolazioni previste per le iniziative riconducibili alla categoria A di cui all'articolo 40, comma 1, lettera a) possono essere concesse per:

a) l'installazione e la manutenzione di difese fisiche, di palinatura e di delimitazioni laterali, di apposita segnaletica e di sistemi informativi secondo gli standard previsti dalle disposizioni di cui alla presente legge;

b) gli interventi di manutenzione delle piste volti all'eliminazione degli ostacoli rimovibili, alla segnalazione e alla protezione con difese degli ostacoli fissi che non possano essere rimossi, alla segnalazione e messa in sicurezza dei

passaggi stretti, dei percorsi di collegamento, degli incroci tra piste, degli attraversamenti od imbocchi da e per piste naturali e varianti, degli attraversamenti con strade carrozzabili, delle piste non battute e di quanto altro necessiti di tali interventi;

c) gli interventi di segnalazione e manutenzione in relazione al pericolo valanghe, nonché l'acquisto e l'installazione delle relative attrezzature, anche per il distacco artificiale delle stesse e la bonifica del territorio;

d) il servizio di vigilanza e il servizio di primo soccorso sulle piste;

e) gli interventi di riassetto idrogeologico-ambientale e paesaggistico finalizzati alla messa in sicurezza delle piste;

f) altri interventi non ricompresi nel presente elenco purché finalizzati alla messa in sicurezza delle piste o delle aree sciabili e di sviluppo montano di appartenenza;

g) i sistemi di sensibilizzazione, informazione, formazione e aggiornamento degli operatori del settore e del personale incaricato degli interventi per la sicurezza.

2. In caso di situazioni climatiche comportanti la carenza di neve naturale e in considerazione della necessità di un adeguato innevamento ai fini dell'agibilità delle piste in condizioni di sicurezza, le agevolazioni di cui al comma 1 possono altresì essere concesse per gli interventi atti a garantire un corretto innevamento, tra cui risultano ricompresi:

a) la produzione di neve programmata in tutto il suo processo di lavorazione;

b) gli interventi di movimentazione, stesura, riporto e conservazione del manto nevoso, relativi sia alla neve programmata, sia alla neve naturale, anche per il tramite di appositi mezzi meccanici, con la creazione di zone d'ombra sulle piste, la predisposizione di barriere per controllare e contenere la discesa naturale della neve, la copertura del manto nevoso o dei ghiacciai con pellicole sintetiche riflettenti per impedirne lo scioglimento, il drenaggio di alcune zone per evitare lo scioglimento prematuro degli accumuli di neve;

c) gli interventi atti a contrastare l'usura del manto nevoso e a rendere necessaria ai fini della pratica dello sci una base innevata di spessore inferiore a quello altrimenti richiesto, anche mediante spietramenti.

2 bis. I soggetti di cui all'articolo 45, che siano proprietari o gestiscano piste da sci sulle quali insistono impianti di innevamento già di proprietà regionale trasferiti agli enti locali, non possono accedere alle agevolazioni previste dal comma 2 per le medesime piste.

3. Le agevolazioni previste per le iniziative di cui ai commi 1 e 2 devono essere riconducibili e funzionali, direttamente o indirettamente, agli obiettivi di sicurezza prefissati.

4. La gestione delle agevolazioni concesse per le iniziative di cui ai commi 1 e 2 avviene attraverso l'istituzione da parte della Regione di apposito Fondo per la sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano.”.

Note all'articolo 39

Il testo dell'articolo 43 della l.r. 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 43. (Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica)

1. Le agevolazioni previste per le iniziative riconducibili alla categoria B di cui all'articolo 40, comma 1, lettera b) possono essere concesse per:

a) la sostituzione, la nuova realizzazione, il miglioramento qualitativo, paesaggistico, ambientale ed energetico o il potenziamento degli impianti di risalita per la pratica degli sport invernali, delle pertinenze e delle opere accessorie;

b) la sostituzione, la nuova realizzazione, il miglioramento qualitativo, ambientale ed energetico o il potenziamento delle piste da sci e degli impianti di innevamento programmato, delle pertinenze e delle opere accessorie;

c) altri investimenti, purché non riconducibili alla gestione ordinaria e coerenti con le finalità della presente legge, che richiedano la predisposizione di un progetto e l'implementazione di piani di lavoro anche complessi.

2. Gli impianti di innevamento programmato necessari per la produzione di neve di cui al comma 1, lettera b) costituiscono pertinenza delle piste da sci e sono riconosciuti unitamente ad esse dalla Regione per l'uso pubblico.

3. La gestione delle agevolazioni concesse per le iniziative di cui al comma 1, avviene attraverso l'istituzione da parte della Regione di apposito Fondo di investimenti per impianti di risalita, aree sciabili e di sviluppo montano e offerta turistica.”.

Note all'articolo 40

Il testo dell'articolo 44 della l.r. 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 44. (Spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria)

1. Le agevolazioni previste per le iniziative riconducibili alla categoria C di cui all'articolo 40, comma 1, lettera c) possono essere concesse per le spese di funzionamento generali relative alla gestione ordinaria e straordinaria e non

funzionali agli interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano di cui alle iniziative appartenenti alla categoria A.

2. La gestione delle agevolazioni concesse per le iniziative di cui alla categoria C avviene attraverso l'istituzione da parte della Regione di apposito Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita e delle aree sciabili e di sviluppo montano.”.

Note all'articolo 41

Il testo dell'articolo 45 della l.r. 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 45. (Soggetti beneficiari)

1. Le agevolazioni previste ai sensi della presente legge possono essere concesse:

- a) agli enti pubblici, privati, alle imprese, alle associazioni e alle cooperative che siano proprietari o che gestiscano gli impianti a fune e le piste da sci, o che comunque operino con o senza scopo di lucro nell'ambito degli sport invernali;
- b) a eventuali soggetti diversi affidatari o incaricati dell'esercizio di servizi sulle aree sciabili e di sviluppo montano di cui all'articolo 4.”.

Note all'articolo 42

Il testo dell'articolo 46 della l.r. 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 46. (Agevolazioni)

1. Ai soggetti che attuano le iniziative riconducibili alla categoria A di cui all'articolo 40, comma 1, lettera a) possono essere concesse le seguenti agevolazioni:

- a) per gli interventi di cui all'articolo 42, commi 1 e 2, ad eccezione delle attività relative alla produzione di neve programmata di cui all'articolo 42, comma 2, lettera a), agevolazioni concesse in una percentuale delle spese complessive sostenute, ivi comprese quelle per il personale addetto, stabilita dalle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 40, comma 1 bis ed eventualmente anche mediante coinvolgimento dei soggetti che a vario titolo beneficiano della presenza di aree sciabili e di sviluppo montano ai sensi dell'articolo 39, comma 3;
- b) per gli interventi relativi alle attività di produzione di neve programmata di cui all'articolo 42, comma 2, lettera a), agevolazioni concesse nella misura non superiore al 60 per cento delle spese complessive sostenute in un arco temporale non superiore a centoventi giorni. Tali spese sono calcolate con specifici criteri tecnici tenuto conto dei costi energetici, di approvvigionamento idrico, di manutenzione, del personale specifico addetto alla produzione di neve e di ogni altro costo riconducibile alla produzione stessa.

2. Ai soggetti che attuano le iniziative riconducibili alla categoria B di cui all'articolo 40, comma 1, lettera b) possono essere concesse, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto, le seguenti agevolazioni:

- a) nel caso di stazione di interesse locale ai sensi dei criteri stabiliti all'articolo 37, agevolazioni concesse in una percentuale massima stabilita dalle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 40, comma 1 bis;
- b) nel caso di stazione non definibile di interesse locale ai sensi dell'articolo 37, al soggetto beneficiario è accordata facoltà di scelta tra i due seguenti regimi:

1) regime ordinario ai sensi del Regolamento CE 6 agosto 2008, n. 800/2008 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato);

2) regime de minimis ai sensi della vigente normativa comunitaria.

3. Per le iniziative riconducibili alla categoria C di cui all'articolo 40, comma 1, lettera c) possono essere concesse agevolazioni esclusivamente ai soggetti definibili come microstazioni ai sensi dell'articolo 38, in una percentuale delle spese complessive sostenute stabilita dalle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 40, comma 1 bis e fino a un valore massimo pari a un terzo di tali spese.

4. Le iniziative di cui al comma 2 possono essere realizzate direttamente, in tutto o in parte, dalla Regione. La Regione stessa, nel caso, è incaricata della successiva individuazione dei soggetti gestori.”.

Note all'articolo 43

Il testo dell'articolo 47 della l.r. 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 47. (Criteri per l'erogazione delle agevolazioni)

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 40, stabilisce i criteri per la determinazione delle specifiche spese ammissibili e dei livelli agevolativi accordabili.

2. Per le iniziative riconducibili alla categoria A di cui all'articolo 40, comma 1, lettera a), limitatamente alle microstazioni di cui all'articolo 38, i criteri di cui al comma 1 devono tenere conto:

a) del numero di chilometri delle aree di cui all'articolo 4, comma 2 e del numero di chilometri di pista innevati attraverso la produzione di neve programmata;

b) del dislivello delle piste;

c) delle spese sostenute, dichiarate o documentate.

3. I gestori titolari di eventuali situazioni contrattuali in essere relative agli interventi di cui all'articolo 42, comma 2 non possono cumulare, per singole piste innevate, tali benefici, né essere penalizzati in diminuzione rispetto a tali contratti.

4. Le agevolazioni delle iniziative riconducibili alla categoria B di cui all'articolo 40, comma 1, lettera b) sono erogate sulla base delle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 40, comma 1 bis, in virtù di progetti che evidenzino e garantiscano una effettiva ricaduta dell'investimento sul territorio, di documentabile interesse anche in relazione al costo dell'investimento e della successiva gestione.

5. Per le iniziative riconducibili alla categoria C di cui all'articolo 40, comma 1, lettera c) i criteri di cui al comma 1 devono in ogni caso tenere conto per i soggetti gestori delle aree di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), c), d), e) e g):

a) dei chilometri di pista;

b) del numero del personale dipendente ed assimilato in forza al soggetto gestore;

c) del fatturato complessivo;

d) dell'applicazione in ogni sua parte del CCNL per il trasporto a fune o dei contratti collettivi territoriali, ove presenti;

e) dell'applicazione della legge 3 agosto 2007, n. 123 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia) e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell' articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e relativi allegati.

6. Per i soggetti gestori delle aree di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), limitatamente alle microstazioni di cui all'articolo 38, i criteri di cui al comma 1 devono tenere conto:

a) dei chilometri di pista;

b) del numero del personale dipendente ed assimilato in forza al soggetto gestore;

c) del fatturato complessivo.”.

Note all'articolo 44

Il testo dell'articolo 49 della l.r. 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 49. (Disposizioni transitorie)

1. Per le piste già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e le relative aree sciabili e di sviluppo montano, come individuate ai sensi dell'articolo 5, è costituito a tutti gli effetti titolo autorizzativo senza ulteriore procedura, con conseguente valenza di cui all'articolo 14.

1 bis. In considerazione della particolare importanza ai fini della sicurezza, i provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 7, già presentati al competente ufficio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, si considerano approvati ai sensi del comma 1 dell'articolo 6. Analogamente risultano contestualmente approvate le proposte di cui al comma 1 dell'articolo 5, così come presentate dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1 e di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, unitamente ai provvedimenti di cui sopra.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettere a), c), d), f), i) e j), si applicano decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2 bis. In deroga al comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettere a), c), d) ed f), si applicano a decorrere dal 31 maggio 2010.

2 ter. (abrogato)

3. I soggetti che, a far data dal 1° gennaio 2004 e fino al 31 agosto 2013, dimostrano di avere svolto per almeno un triennio incarichi di direttore delle piste o funzioni corrispondenti a quelle di operatore di primo soccorso, anche in via non continuativa ed anche in assenza dei requisiti necessari, sono riconosciuti nella funzione svolta e sono iscritti nell'elenco regionale delle piste di cui all'articolo 10.

4. I soggetti che, a far data dal 1° gennaio 2004 e fino al 31 agosto 2013 dimostrano di avere svolto negli ultimi cinque anni incarichi di gestore delle piste di fondo per almeno un triennio, anche in assenza dei requisiti necessari, sono riconosciuti nella funzione di direttore delle piste di fondo e sono iscritti nell'elenco regionale delle piste di cui all'articolo 10 con la limitazione alle piste di fondo.

5. (abrogato)

6. (abrogato)

6 bis. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni finanziarie previste per l'anno 2009 e fino all'anno 2016, nelle more del perfezionamento delle procedure amministrative volte al rilascio dell'atto di classificazione in seno alla competente Commissione tecnico-consulativa per la classificazione delle piste di cui all'articolo 11, è consentita la presentazione, in

luogo dell'istanza prevista all'articolo 7, comma 4, di una autocertificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti agli articoli 42, 43 e 44. Qualora vengano accertate difformità tra l'atto finale di classificazione e l'autocertificazione presentata, si procederà ai necessari conguagli economici sulle agevolazioni concesse ai soggetti beneficiari.

6 ter. Le disposizioni di cui all'articolo 5 bis, comma 7 si applicano fino al 31 dicembre 2017 anche per le aree sciabili e di sviluppo montano non ancora individuate.

6 quater. Le disposizioni di cui all'articolo 28 bis si applicano a decorrere dal 1° giugno 2017.

7. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge valgono la normativa quadro nazionale di cui alla l. 363/2003 e le disposizioni di legge regionale vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

8. La Giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge presenta alla competente commissione consiliare un dettagliato censimento degli impianti di risalita e delle aree sciabili e di sviluppo montano dislocate sul territorio piemontese e uno studio che, sulla base dei mutamenti climatici in atto e del loro effetto sulle località montane e sulle stazioni esistenti, proponga un quadro di interventi, con particolare attenzione alla riqualificazione ambientale, a favore del sistema turistico piemontese da sviluppare negli anni futuri.”.

Note all'articolo 45

Il testo dell'articolo 51 della l.r. 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 51. (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano, della pratica non agonistica degli sport invernali e della riqualificazione e del potenziamento del patrimonio impiantistico e dell'offerta turistica.

2. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e con periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente una relazione che contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) quali finalità della legge sono state programmate o perseguite con le forme previste dall'articolo 3;
- b) una descrizione dettagliata delle modalità operative e delle attività della Commissione tecnico-consultiva per la classificazione delle piste;
- c) la tipologia e le caratteristiche dei beneficiari e degli interventi per l'informazione previsti dall'articolo 34;
- d) il numero complessivo delle iniziative agevolate riconducibili alle categorie di cui all'articolo 40, il tipo di ciascuna iniziativa e la sua entità finanziaria, nonché la tipologia ed il numero dei beneficiari;
- e) quali criticità sono emerse nell'attuazione della legge, anche in riferimento ai procedimenti per l'imposizione della servitù di area sciabile e di sviluppo montano.

3. Ogni quadriennio, la relazione documenta inoltre le ricadute sul sistema economico montano delle iniziative attivate in tale periodo, e fornisce in particolare le seguenti informazioni:

- a) il contributo dato dalle iniziative agevolate al perseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2;
- b) l'evoluzione dell'economia montana attribuibile all'attuazione delle iniziative, nel loro complesso e singolarmente per quelle di maggiore rilevanza;
- c) una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori del settore riguardo l'efficacia delle iniziative e del complesso di azioni adottate nel favorire il miglioramento della sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano e lo sviluppo delle attività economiche nelle località montane.

4. Le relazioni previste ai commi 2 e 3 sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi precedenti. Tali attività sono finanziate a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 52.”.

Note all'articolo 48

Il testo dell'articolo 27 della l.r. 56/1977, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 27. (Fasce e zone di rispetto)

[1] A protezione dei nastri e degli incroci stradali, attrezzati e non, all'esterno dei centri edificati deve essere prevista una adeguata fascia di rispetto, comunque non inferiore a quella disposta dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), che garantisca la visibilità, gli ampliamenti delle corsie e l'inserimento di ulteriori eventuali allacciamenti.

[2] Nelle aree di espansione degli abitati la distanza fra gli edifici ed il ciglio delle strade principali non deve essere inferiore a mt. 10,00; in particolari situazioni orografiche e di impianto urbanistico questa può essere ridotta a mt. 6,00.

[3] Nelle fasce di rispetto, di cui ai commi 1 e 2, è fatto divieto di nuove costruzioni; è ammessa la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, coltivazioni agricole e parcheggi pubblici. Il PRG può prevedere che in tali fasce possa essere concessa, a titolo precario, la costruzione di impianti per la distribuzione di carburante o per il lavaggio delle autovetture, opportunamente intervallati.

4. I PRG individuano e disciplinano le fasce di rispetto delle ferrovie, ai sensi della normativa statale e regionale.

5. I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato, così come definito dall'articolo 12, comma 2, numero 5 bis).

6. È fatto divieto di costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro una fascia di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune, fatto salvo quanto previsto nei commi 6 bis, 6 ter e 6 quater.

6 bis. Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale (ASL), la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

a) risulti accertato che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;

b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da infrastrutture stradali, ferroviarie o da elementi naturali quali dislivelli rilevanti, fiumi, laghi.

6 ter. Per consentire la previsione di opere pubbliche o interventi urbanistici, pubblici o privati di rilevante interesse pubblico, purché non ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente ASL, la riduzione della fascia di rispetto dei cimiteri, purché non oltre il limite di 50 metri, tenendo conto di eventuali elementi di pregio presenti nell'area.

6 quater. Nella fascia di rispetto dei cimiteri è consentita la realizzazione di infrastrutture, parchi, giardini, parcheggi pubblici o di uso pubblico e attrezzature di servizio all'impianto cimiteriale; all'interno di tale fascia sono consentiti, per gli edifici esistenti, gli interventi di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a), b), c) e d), nonché l'ampliamento funzionale all'utilizzo degli edifici stessi, nella percentuale massima del 10 per cento della superficie utile lorda.

6 quinquies. La procedura di cui al comma 6 bis è ammessa esclusivamente per i comuni che abbiano proceduto all'approvazione dell'apposito piano regolatore cimiteriale, nel rispetto della normativa statale vigente.

[7] Il Piano Regolatore Generale determina, nel rispetto delle normative di settore, le fasce di rispetto attorno agli edifici industriali, ai depositi di materiali insalubri e pericolosi, alle pubbliche discariche, alle opere di presa degli acquedotti, agli impianti di depurazione delle acque di rifiuto e le caratteristiche delle colture arboree da piantare in dette fasce. Il Piano Regolatore determina altresì le distanze delle stalle dalle abitazioni del proprietario ed altrui, e dalle altre zone abitabili, nonché le distanze delle nuove abitazioni dalle stalle esistenti.

8. (abrogato).

[9] Le aree comprese nelle fasce o aree di rispetto e di protezione di cui ai commi precedenti possono essere computate, ai fini della edificabilità nelle aree limitrofe, in quanto ammesso dal Piano Regolatore Generale e nei limiti da esso prescritti.

[10] Nel caso di esproprio di edificio di abitazione per la realizzazione di strade o loro ampliamenti e di opere pubbliche in genere e nei casi di demolizione e ricostruzione per inderogabili motivi statici o di tutela della pubblica incolumità, può essere consentita la ricostruzione di uguale volume su area agricola adiacente, quand'anche questa risulti inferiore alle norme di edificabilità su dette aree e purché non in contrasto con le disposizioni di cui al d.lgs. 42/2004.

[11] I Piani Regolatori prevedono le zone di rispetto per gli impianti aeroportuali nell'osservanza delle norme vigenti: in esse sono ammessi esclusivamente edifici al servizio diretto o indiretto dell'attività aeroportuale, con assoluta esclusione della residenza.

12. Negli edifici esistenti nelle fasce di rispetto di cui ai commi 1 e 4, possono essere autorizzati dal PRG aumenti di volume non superiori al 20 per cento del volume preesistente, per sistemazioni igieniche o tecniche; gli ampliamenti devono avvenire sul lato opposto a quello dell'infrastruttura viaria o ferroviaria da salvaguardare o sopraelevando, nel rispetto del filo di fabbricazione, il fabbricato esistente.

[13] Nelle fasce di rispetto di cui ai commi precedenti possono essere ubicati impianti ed infrastrutture per la trasformazione ed il trasporto dell'energia, ad esclusione degli impianti di produzione, nonché le attrezzature di rete per la erogazione di pubblici servizi.”.

Il testo dell'articolo 31 della l.r. 2/2009 è riportato in nota all'articolo 28.

Il testo dell'articolo 40 della l.r. 2/2009 è riportato in nota all'articolo 37.

Il testo dell'articolo 44 della l.r. 22/2009, come modificata dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 44. (Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)

1. Dopo la lettera j) del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed

interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impianistica di risalita e dell'offerta turistica) è aggiunta la seguente:

- 'j bis) un rappresentante dell'Associazione soccorso alpino e speleologico piemontese.'
- 2. (abrogato)."

Il testo dell'articolo 16 della l.r. 10/2011, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 16. (Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)

- 1. (abrogato).
- 2. (abrogato).
- 3. (abrogato).
- 4. Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

'2. A completamento di quanto previsto dalla legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico) e dei successivi provvedimenti di attuazione, tutte le aree sciistiche di cui all'articolo 5, comma 1, sono oggetto di specifica classificazione acustica in base all'effettivo utilizzo delle stesse nel periodo invernale ed estivo. I comuni provvedono entro sei mesi all'adeguamento dei propri piani di zonizzazione acustica secondo i disposti della presente legge'.

- 5. Il comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

'4. Il disposto di cui al comma 3 è accompagnato dalla previsione di apposite fasce di pertinenza acustica, per le piste di nuova realizzazione come previsto dall'allegato 1, Tabella 1, punto c1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della l. 447/1995), per le piste esistenti e per quelle classificate ai sensi dell'articolo 6 della presente legge, si applica l'allegato 1, Tabella 2, punto Cb del medesimo decreto'.

- 6. Dopo il comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 2/2009 sono aggiunti i seguenti:

'5 bis. Con riferimento ai disposti dell' articolo 6 ter del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente) convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 , il rispetto dei limiti di normale tollerabilità previsti dall' articolo 844 Codice Civile si intende soddisfatto mediante l'applicazione delle norme contenute nella presente legge'.

'5 ter. Ai sensi dell' articolo 2, comma 2, della l. 447/1995 , con specifico riferimento a quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera b) della medesima norma, le misure previste all'Allegato B, punto 5, del decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998 (Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico), nel periodo invernale di svolgimento delle attività di cui alla presente legge, si effettuano solo a finestre chiuse. Analogamente, con specifico riferimento a quanto previsto all' articolo 2, comma 1, lettera a) della l. 447/1995 , le misure previste all'Allegato B, punto 6, del medesimo decreto nel periodo invernale di svolgimento delle attività di cui alla presente legge, si effettuano nell'ambiente esterno solo in presenza di una dimostrata attività umana compatibile con i luoghi e le condizioni climatiche. Per la misura del rumore stradale, con riferimento al disposto di cui al comma 5, si applica quanto previsto al punto 2 dell'Allegato C del medesimo decreto'.

- 7. (abrogato).

8. Al comma 8 dell'articolo 28 della l.r. 2/2009 , come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 12 marzo 2009, n. 7, dopo la parola 'medesimi' sono aggiunte le parole 'o, temporaneamente, per altri motivati scopi professionali'.

- 9. Il comma 7 dell'articolo 32 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

'7. Nell'esercizio della pratica dello sci di discesa e dello snowboard è fatto obbligo ai minori di diciotto anni di indossare un casco protettivo omologato. Tale disposizione si applica a decorrere dal 1° novembre 2011'.

- 10. La lettera n) del comma 2 dell'articolo 35 della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente:

'n) la sanzione amministrativa di cui all' articolo 8, comma 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 7 relative all'obbligo del casco si applica ai minori di diciotto anni'.

- 11. Dopo il comma 1 dell'articolo 49 l.r. 2/2009 è aggiunto il seguente:

'1 bis. In considerazione della particolare importanza ai fini della sicurezza, i provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 7, già presentati al competente ufficio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, si considerano approvati ai sensi del comma 1 dell'articolo 6. Analogamente risultano contestualmente approvate le proposte di cui al comma 1 dell'articolo 5, così come presentate dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1 e di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, unitamente ai provvedimenti di cui sopra.'"

Il testo dell'articolo 44 della l.r. 3/2013, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 44. (Modifiche all' articolo 27 della l.r. 56/1977)

1. Al comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 56/1977 , le parole 'D.M. 1 aprile 1968, n. 1404" sono sostituite dalle seguenti: 'decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)'.

2. Il comma 3 dell'articolo 27 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente: '3. Nelle fasce di rispetto, di cui ai commi 1 e 2, è fatto divieto di nuove costruzioni; è ammessa la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, coltivazioni agricole e parcheggi pubblici. Il PRG può prevedere che in tali fasce possa essere concessa, a titolo precario, la costruzione di impianti per la distribuzione di carburante o per il lavaggio delle autovetture, opportunamente intervallati'.

3. Il comma 4 dell'articolo 27 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente: '4. I PRG individuano e disciplinano le fasce di rispetto delle ferrovie, ai sensi della normativa statale e regionale.'

4. Il comma 5 dell'articolo 27 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente: '5. I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato, così come definito dall'articolo 12, comma 2, numero 5 bis).'

5. Il comma 6 dell'articolo 27 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente: '6. È fatto divieto di costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro una fascia di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune, fatto salvo quanto previsto nei commi 6 bis, 6 ter e 6 quater.'

6. Dopo il comma 6 dell'articolo 27 della l.r. 56/1977, sono inseriti i seguenti:

'6 bis. Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale (ASL), la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

a) risulti accertato che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;
b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da infrastrutture stradali, ferroviarie o da elementi naturali quali dislivelli rilevanti, fiumi, laghi.'

'6 ter. Per consentire la previsione di opere pubbliche o interventi urbanistici, pubblici o privati di rilevante interesse pubblico, purché non ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente ASL, la riduzione della fascia di rispetto dei cimiteri, purché non oltre il limite di 50 metri, tenendo conto di eventuali elementi di pregio presenti nell'area.'

'6 quater. Nella fascia di rispetto dei cimiteri è consentita la realizzazione di infrastrutture, parchi, giardini, parcheggi pubblici o di uso pubblico e attrezzature di servizio all'impianto cimiteriale; all'interno di tale fascia sono consentiti, per gli edifici esistenti, gli interventi di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a), b), c) e d), nonché l'ampliamento funzionale all'utilizzo degli edifici stessi, nella percentuale massima del 10 per cento della superficie utile lorda.'

'6 quinquies. La procedura di cui al comma 6 bis è ammessa esclusivamente per i comuni che abbiano proceduto all'approvazione dell'apposito piano regolatore cimiteriale, nel rispetto della normativa statale vigente.'

7. Al primo periodo del comma 7 dell'articolo 27 della l.r. 56/1977, dopo la parola 'determina', sono inserite le seguenti: ', nel rispetto delle normative di settore,'.

8. Al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 27 della l.r. 56/1977, le parole: ', in sede di norme di attuazione,' sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le parole: ', nonché le distanze delle nuove abitazioni dalle stalle esistenti'.

9. (abrogato).

10. Al comma 10 dell'articolo 27 della l.r. 56/1977, le parole 'la legge 29 giugno 1939, n. 1497 e non si tratti di aree di particolare pregio ambientale' sono sostituite dalle seguenti: 'le disposizioni di cui al d.lgs. 42/2004'.

11. Il comma 12 dell'articolo 27 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

'12. Negli edifici rurali ad uso residenziale, esistenti nelle fasce di rispetto di cui ai commi 1 e 4, possono essere autorizzati dal PRG aumenti di volume non superiori al 20 per cento del volume preesistente, per sistemazioni igieniche o tecniche; gli ampliamenti devono avvenire sul lato opposto a quello dell'infrastruttura viaria o ferroviaria da salvaguardare o sopraelevando, nel rispetto del filo di fabbricazione, il fabbricato esistente.'

12. Al comma 13 dell'articolo 27 della l.r. 56/1977, dopo la parola 'energia,' sono inserite le seguenti: 'ad esclusione degli impianti di produzione,'.

Note all'articolo 50

- Il testo dell'articolo 47 dello Statuto è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte".